

GIORNALISTI PRECARI E FREELANCE CAUSE DI LAVORO

**“QUANDO SI VINCE,
QUANDO SI PERDE”**

VADEMECUM

**Gruppo di Lavoro Precari e Freelance
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti**

Stampa:

SOCIETÀ COOPERATIVA EDITORIALE CULTURA E LAVORO

Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma

Tel. 06.5816496 - Tel./Fax 06 5800370

GIORNALISTI PRECARI E FREELANCE CAUSE DI LAVORO

“QUANDO SI VINCE, QUANDO SI PERDE”

VADEMECUM

Coordinatrice: *Nicoletta Morabito*

Componenti: *Andrea Alba, Antonio Berlingeri, Michelangelo Bucci, Pietro Eremita, Olivia Manola, Cristina Marchesi, Tiziana Sapienza, Giovanni Verga, Stefano Buda, Maria Lardara (fino al 22 settembre 2015)*

**Pubblicazione a cura del Gruppo di Lavoro Precari e Freelance
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti**

SOMMARIO

➤ Presentazione (Enzo Iacopino , <i>presidente Odg nazionale</i>)	pag. 7
➤ Premessa (Gruppo Precari e Freelance Odg)	“ 9
➤ Cause di lavoro giornalistiche (avv. Gianluca Francioli)	“ 11
➤ Sentenze su cause di lavoro: Carta Stampata	“ 17
➤ Sentenze su cause di lavoro: Rai, tv private e radio	“ 81
➤ Sentenze su agenzie, fotoreporter, freelance	“123
➤ Conciliazioni	“133
➤ Buone pratiche	“143
➤ Un caso emblematico: una vertenza vinta?	“147

PRESENTAZIONE

di **Enzo Iacopino**

Presidente Ordine dei Giornalisti

Il prezzo della “schiavitù” in Italia è pari a 4.980 euro l’anno: tasse, spese, abstract, foto e video compresi. È quello che emerge da qualche contratto pubblicato, che non ha provocato l’indignazione che mi sarei aspettato.

Già, la politica, quella con la p minuscola, si indigna solo quando qualcuno di noi muore. Non si preoccupa dei sogni devastati, delle violenze quotidianamente subite in silenzio, del “caporalato” che dilaga impunito nella nostra professione.

L’Odg ha provato a cambiare le cose. Ha promosso una Carta deontologica, quella di Firenze, finalizzata a consentire ai direttori e a tutta la catena di comando di opporsi alla volontà degli editori che imponevano, così si diceva, di “tagliare i compensi”.

Il tempo che è passato ha consentito di accertare che si trattava di un alibi perché le cose continuano a peggiorare, precipitando perfino nella spudoratezza di stabilire, senza violare le leggi, qual è, appunto il prezzo della schiavitù: 3.000 euro per i primi 144 articoli, 1.800 per i successivi 144 e un forfait di 10 euro al mese per tutti quelli che superano la soglia dei 288.

C’è chi mi ha scritto che a maggio aveva già scritto 288 articoli. I successivi sette mesi del suo lavoro, al quale non poteva opporsi, sarebbero stati pagati 120 euro lordi.

Già, c’è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Oltre quello economico, certamente non secondario a quei livelli di retribuzione. La precarietà di tanti, troppi colleghi collaboratori che per le loro testate - televisive, cartacee o digitali - sono ormai delle "colonne portanti ". In certi casi non da un anno o due, ma da più di un decennio.

Costretti a consumare sogni e suole. In silenzio. Per evitare che il telefono smetta di trillare o che il contrattino (sempre più ...ino) non venga rinnovato.

Noi ci commuoviamo o ci esaltiamo davanti a movimenti che attraversano l'Europa. Ma la nostra capacità di indignarci dove è finita? In fondo ad un buco, in compagnia del sentimento di solidarietà che, se ci fosse, porterebbe i sempre meno garantiti e i molto più numerosi precari ad incrociare le braccia, facendo capire agli editori che non possono continuare a ingrassare i bilanci delle loro numerose attività terze, che prosperano anche grazie al fatto che controllano mezzi di informazione.

La crisi c'è, innegabile. Ma la pagano prevalentemente gli ultimi.

Questo lavoro è un modo per dare voce a loro, agli "ultimi", nella speranza che la fotografia che ne esce provochi una riflessione capace di dare loro il coraggio di reclamare diritti da troppo tempo mortificati.

È una raccolta di 53 casi, fra i più recenti in Italia: vuole essere anche un vademecum che sia di aiuto a chi sta pensando di adire le vie legali per far riconoscere il suo ruolo e i tanti sacrifici fatti.

So che è facile per chi, come me, è garantito, invitare a ribellarsi. Ma so anche che nessuno, per quanto impegno possa metterci, potrà mai garantire i diritti senza la collaborazione di quanti ne vengono privati.

Questa sfida dobbiamo affrontarla insieme.

PREMESSA

di **Nicoletta Morabito**

Coordinatrice Gruppo di Lavoro Precari e Freelance

Con questo lavoro, il Gruppo Freelance e Precari del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha voluto presentare uno spaccato delle situazioni e difficoltà che si trovano a vivere i colleghi, spesso quelli più esposti, costretti a ricorrere al giudice per vedere riconosciuta formalmente la propria attività lavorativa e quindi i propri diritti. Il Gruppo ha raccolto 53 sentenze (di primo e secondo grado, e di Cassazione) e conciliazioni da tutta Italia, analizzandole e focalizzandosi su due aspetti: i motivi per cui il giudice ha accolto o respinto il ricorso (del giornalista o dell'azienda), e le sentenze di Cassazione o elementi di diritto in genere valutati per rafforzare l'una o l'altra tesi. Le sentenze sono state riassunte in schede.

Già in passato il Consiglio nazionale dell'Ordine ha affrontato il problema del precariato nel mondo del giornalismo. Un precedente Quaderno dell'Ordine, edito nel 2009, rilevava come il precariato avesse raggiunto livelli inimmaginabili, definendolo una vera "piaga".

A distanza di qualche anno la situazione non è migliorata, bensì addirittura precipitata. Le schiere dei tanti precari e finti freelance si sono ingrossate, fino a superare il numero dei contrattualizzati. Tra le cause, il gran numero di colleghi ex dipendenti, vittime di ristrutturazioni aziendali selvagge, espulsioni, chiusura di numerosissime testate, crisi del settore e tagli indiscriminati al Fondo per l'editoria.

In questo scenario desolante, il Gruppo di lavoro Precari e Freelance del Consiglio nazionale dell'Ordine ha inteso effettuare una nuova ricognizione sul fenomeno, offrendo ai colleghi un possibile strumento di consultazione e orientamento per tentare di far valere i propri diritti.

I casi concreti (tutti degli ultimi anni) di colleghi che hanno fatto ricorso ai tribunali del lavoro sono stati raccolti grazie alla collaborazione di alcuni

Ordini regionali e Associazioni di stampa Regionali.

Non sempre l'esito delle vertenze prese in esame è stato positivo per il giornalista. In tutti i casi, però, si tratta di controversie che meritano di essere considerate e conosciute. **Riteniamo che il seguente vademecum possa costituire un valido strumento per orientare i colleghi sui possibili percorsi legali da intraprendere.**

Lo studio è stato suddiviso per tipologia: **carta stampata, radio-tv, altre e conciliazioni**. Sebbene il campione preso in esame sia numericamente limitato, fotografa drammaticamente l'attuale situazione di grande disagio in cui versa la categoria.

Nella sezione finale sono stati inseriti due casi di buone pratiche:

- ❑ Un accordo integrativo aziendale concordato dall'Assostampa Veneto con un'azienda che, forse per la prima volta in Italia, riconosce un fisso mensile, Casagit e malattia a un ampio bacino di collaboratori riconosciuti "strategici", concordati fra azienda, direttore e Cdr con una verifica del sindacato.
- ❑ Un fondo che sostiene le spese di giornalisti costretti a fare causa di lavoro, istituito dall'Assostampa Friuli Venezia Giulia.

Ringraziamenti:

Oltre al presidente dell'Odg Enzo Iacopino e al comitato esecutivo del Cnog, che hanno creduto in questo lavoro, si ringraziano gli Ordini regionali e le Associazioni di stampa regionali che hanno contribuito al reperimento del materiale giudiziario; il dirigente Inpgi Massimo Marciano, nonché gli avvocati Gianluca Francioli e Maria Grazia Pinardi.

CAUSE DI LAVORO GIORNALISTICHE

di **Gianluca Francioli**

Avvocato esperto in controversie di lavoro

Prima di affrontare un giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto a rivendicare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Società, è opportuno verificare la sussistenza dei requisiti necessari per procedere con l'azione giudiziaria, ossia se si è in possesso di elementi sufficienti per far accertare il proprio preteso diritto.

Stante la peculiarità dell'attività giornalistica" (per la quale è bene rammentare che nel nostro ordinamento giuridico italiano non esiste una vera e propria definizione, così come non esiste una definizione univoca neanche per il termine "giornalista"), nei giudizi volti ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto occorre rifarsi principalmente agli indici elaborati nel corso degli anni dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza di merito (i Tribunali e le Corti d'Appello) e di legittimità (la Corte di Cassazione).

È noto, infatti, che l'attività giornalistica - al pari di ogni altra attività umana - può essere svolta tanto in forma autonoma, quanto subordinata.

Senonchè, uno dei tratti distintivi di tale attività rispetto alle altre, è il carattere prettamente intellettuale e creativo della prestazione resa dal giornalista, che gode anche di un notevole grado di autonomia ed indipendenza nello svolgimento della sua attività, che lo svincola dal rispetto di rigidi orari di lavoro o di presenza.

Per tal motivo, la giurisprudenza ha più volte sottolineato come nel settore giornalistico il vincolo della subordinazione - che generalmente può definirsi come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua

attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - risulti maggiormente "attenuato".

In particolare, con riferimento al lavoro giornalistico, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, la giurisprudenza¹ ha individuato una serie di indici rilevatori della natura del rapporto che, se concretamente riscontrati, comportano l'accertamento della subordinazione.

Tra tali indici si possono annoverare:

- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della società;
- la continuità della prestazione lavorativa;
- il rimanere a disposizione dell'editore nell'intervallo tra una prestazione e l'altra;
- la presenza quotidiana del lavoratore in redazione (requisito, quello della quotidianità, necessario ad esempio per poter rivendicare la qualifica di redattore);
- la cura di rubriche fisse stabilmente assegnate (significativo del pieno affidamento sul lavoratore da parte della società nell'organizzare la propria attività);
- l'impossibilità di rifiutare un incarico ovvero di sottrarsi ad una specifica indicazione datoriale;
- l'assoggettamento del lavoratore al potere di decisione ed al controllo del responsabile di servizio in ordine agli avvenimenti da seguire, ai pezzi da realizzare, alle modalità di redazione degli stessi, alle

1. (tra tante si segnala in particolare Cass. Civ. 9339/2013).

modifiche e correzioni da apportare;

- ❑ il numero di pezzi scritti (è stato, infatti, ritenuto che rappresenta un elemento caratteristico della natura subordinata della prestazione resa da un giornalista la circostanza che i servizi vengano dal lavoratore predisposti con continuità e con regolarità - Cass. 3.10.2005 n. 20015) .

Peraltro, non sono di ostacolo all'accertamento della natura subordinata del rapporto, il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro.

In alcuni casi sottoposti all'attenzione dei Giudici, questi ultimi, nell'esaminare l'oggetto della attività svolta dal giornalista, comprendente un'ampia gamma di prestazioni di natura giornalistica, e dall'ampiezza di tale attività, dall'intensità della collaborazione, dall'affidamento che l'editore poteva fare sul ruolo della stessa, senza la necessità di doverlo concordare volta per volta, hanno dedotto l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale ed identificato in esso il vincolo della subordinazione.

Al contrario, secondo i Giudici di Cassazione, può escludersi la natura subordinata del rapporto nel caso in cui siano concordate prestazioni singole, ancorchè continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali soggetti al gradimento del direttore, sia in termini di pubblicazione, sia in termini di riconoscimento del relativo compenso.

Fatte queste brevissime premesse, prima di intraprendere un'azione giudiziaria per veder accertato il proprio preteso diritto al riconoscimento della natura subordinata del rapporto, è opportuno considerare che la decisione che il Giudice adotterà in merito al caso sottoposto al suo esame (ossia la sentenza) si baserà sulle prove che il giornalista riuscirà a fornire nel corso del giudizio.

Sarà opportuno, pertanto, che il giornalista produca col ricorso tutti gli articoli redatti nel corso della collaborazione col giornale, le varie

mail scambiate con il corpo redazionale ed ogni altro documento utile a dimostrare sia il tipo di attività svolta, sia la continuità della prestazione resa (ad esempio potrà essere utile poter produrre in giudizio l'inserimento del proprio nominativo nella tabella/griglia dei turni di lavoro, o la documentazione comprovante il coordinamento delle ferie e dei giorni di riposto con i colleghi, od ancora i rimborsi spesa ottenuti etc.)

Non solo.

Occorrerà anche dimostrare tutti i tratti caratteristici di una attività giornalistica svolta nella stabile disponibilità del lavoratore all'interno della redazione, in cui si è preso parte alla raccolta, alla valutazione ed elaborazione delle notizie ed alla scelta di quelle ritenute più importanti, partecipando all'attività di programmazione e formazione del prodotto finale, coordinandosi con la redazione nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione.

Tali attività potranno/dovranno essere provate anche per mezzo dei testimoni, ossia i colleghi con i quali si è collaborato nel corso dell'attività svolta per la testata, che dovranno confermare l'inserimento continuativo del collaboratore nella struttura organizzativa di redazione, fornendo al Giudice sufficienti elementi per ritenere che il lavoratore ha costantemente messo a disposizione della società le proprie energie lavorative per concorrere nella stesura definitiva del prodotto editoriale.

Ovviamente, anche la durata della collaborazione inciderà nel convincimento del giudicante in ordine alla natura subordinata del rapporto, posto che più la collaborazione si sarà protratta nel tempo, maggiori potranno essere le probabilità per il ricorrente di veder accertato il proprio diritto, e ciò anche solo in considerazione del fatto che il giornalista sarà in grado di produrre un maggior numero di prove a suo favore per far riconoscere la natura subordinata del rapporto.

Da ultimo, appare utile rammentare i termini di decadenza che incombono sul lavoratore che ritenga di essere stato licenziato ingiustamente dalla Società, nonché la disciplina applicabile prevista in caso di illegittimità del licenziamento.

Per quanto attiene ai termini di decadenza, il lavoratore deve impu-

gnare il licenziamento entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione. Peraltro, ai fini dell'efficacia dell'impugnazione, è necessario che nei successivi 180 giorni sia depositato il ricorso giudiziale, ovvero sia inviata alla società la richiesta dell'eventuale tentativo di conciliazione o arbitrato.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina applicabile, occorrerà verificare se il rapporto è sorto prima o dopo la data del 6 marzo 2015, posto che per quelli sorti successivamente a tale data troverà applicazione la disciplina prevista dal Jobs Act (c.d. contratto a tutele crescenti), in base al quale al lavoratore è riconosciuto un risarcimento che cresce in relazione all'aumentare dell'anzianità di servizio.

SENTENZE CARTA STAMPATA

1A-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto ex art.1

Regione: Veneto

Data: luglio 2013, sentenza primo grado Venezia n. 364/2013

La storia

Il giornalista lavora per un giornale per 7 anni, dal 2003 al giugno 2010. Iscritta all'Albo dei Giornalisti elenco pubblicisti dal 2002, è diventata professionista nel 2007. Formalmente il rapporto era disciplinato da contratti di co.co.co., rinnovati di anno in anno e che prevedono un pagamento a pezzo. Inoltre, per brevi periodi il giornalista è stato assunto con contratti di sostituzione di personale assente all'interno della redazione. Tre i testimoni escussi dal giudice: uno è scelto dal giornalista, uno in comune per società e ricorrente, uno è scelto dell'azienda (direttore). All'inizio il giornalista scriveva solo di eventi culturali della provincia di provenienza, poi il flusso di articoli si amplia, comprende la cronaca cittadina e diventa quotidiano ed esclusivo, sei giorni su sette, con regolarità di orario e contatti telefonici con chi in redazione cura quelle pagine, fissi a inizio giornata e plurimi nel resto delle ore, sempre in corrispondenza all'orario di lavoro del giornale. Qualche volta gli capita di seguire anche la cronaca nera. Conferma il caporedattore. Da gennaio 2009 il giornalista svolge in parallelo anche un lavoro da ufficio stampa.

Elementi determinanti per la decisione

A seguito dell'istruttoria svolta, il Giudice ha accertato che il rapporto di lavoro si è svolto con modalità tali da implicare, per il giornalista, l'assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro e, per quest'ultimo, il potere di imporre tempistica e contenuto delle mansioni, esercitando una costante direzione sull'operato del lavoratore.

In base anche alle dichiarazioni dei testimoni, soprattutto il caporedattore, il giudice ritiene provata la messa a disposizione del giornalista all'editore, l'assoggettamento a richieste variabili e non predeterminabili e l'essere stabilmente a disposizione: fatti ritenuti essenziali dalla Cassazione. Secondo il Giudice, però, la subordinazione è accertabile fino a dicembre 2008, poiché dopo vi è stato un significativo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del giornalista che, per circa un anno, ha smesso di collaborare con il giornale, per poi riprendervi a collaborare ma con modalità diverse rispetto a prima.

Con lo svolgimento in parallelo di un altro lavoro da parte del giornalista, per il giudice viene meno la subordinazione al giornale, poiché sono venuti meno la regolarità e l'intensità dell'impegno da parte del lavoratore e, soprattutto, l'esclusività ed il libero utilizzo delle energie lavorative in funzione delle esigenze del giornale da parte della Società. Per lo stesso motivo, l'interruzione del lavoro dal giornale secondo il giudice avviene non già per recesso datoriale, bensì per volontà del lavoratore. Per il giudice, inoltre, la subordinazione è configurabile ai sensi dell'art.2 del contratto collettivo, ossia come "collaboratore fisso", e non come art.1 (redattore): viene fatto il confronto tra le due figure, specificando che il redattore è colui che si lavora quotidianamente per il giornale, ma segue notizie da tutti i settori dell'informazione che interessano il giornale, non solo da alcuni, ed inoltre partecipa al confezionamento della pagina, predisponendo il pezzo di sua competenza, adattandolo e predisponendolo sulla base delle esigenze redazionali.

Sentenza

Per il giudice come articolo 2 il giornalista non ha diritto ad ottenere differenze retributive rispetto a quelle già percepite in costanza di rapporto. Tenuto conto del trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL per il collaboratore fisso, il giornalista avrebbe già percepito durante la collaborazione col giornale una somma superiore. Inoltre, per il giudice non è elemento da considerare il fatto che i minimi tabellari previsti dall'art. 2 siano riferiti ad otto pezzi mensili. Infine, secondo il giudice il danno pensionistico non è stato provato in concreto, e in ogni caso spetterebbe all'ente previdenziale e non al lavoratore recuperarlo. Peraltro il giudice cita l'Inps e non l'Inpgi.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. 4.9.2002 n° 1420; cass. 21.11.2001 n°14664; cass. 1.3.2001 n°2370; cass. 9.1.2001 n°224; cass. 11.9.2000 n° 11936; cass. 22.11.1999 n°12926: elementi distintivi della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico, e costante vigilanza sull'operato del dipendente)

✓ Cass. 2.4.2002 n°4682; cass. 1.3.2001 n°2970; cass. 9.1.2001 n°224; 11.9.2000 n° 11936; 26.8.2000 n° 11182; 19.5.2000 n°6570;ss. uu. 30.6.1999 n° 379: Altri elementi probatori della subordinazione, come continuità della prestazione, presenza di un orario prestabilito, versamento di una prestazione a scadenze fisse, assenza di struttura imprenditoriale in capo al lavoratore

✓ Cass. 23.9.2005 n°18660; 9.4.2004 n° 6983; 18.8.2003 n° 12079; 26.3.2002 n° 4338: nel lavoro giornalistico ha particolare valore per la subordinazione il tenersi stabilmente a disposizione dell'editore

✓ Cass. n° 2656/84: differenze fra redattore e collaboratore fisso
Cass. 4606/2004, Cass. 2100/2003, Cass. 1372/2003; Cass. 9962/2005: prescrizione decennale per il recupero dei contributi da parte degli enti pensionistici, avviati su denuncia del lavoratore o dei superstiti

✓ Cass. 26990 del 07/12/2005: l'omissione dei contributi crea danno al lavoratore o nel momento in cui va in pensione o prima, quindi questi può chiedere un'azione di condanna al risarcimento del danno o di accertamento dell'omissione.

1B-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Giornalista chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto ex art.1, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente le sue domande

Regione: Veneto

Data: 21 maggio 2015, sentenza Corte d'Appello Venezia n. 347/2015

La storia

Il giornalista fa appello verso la sentenza di primo grado del tribunale di Venezia n. 364/2013 (già trattata nella scheda precedente). Il giornalista aveva lavorato per un giornale per 7 anni, dal 2003 al giugno 2010. Iscritto all'Albo dei Giornalisti elenco pubblicitisti dal 2002, era diventato professionista nel 2007. Formalmente il rapporto era disciplinato da contratti di co.co.co., rinnovati di anno in anno e con un pagamento a pezzo (con tariffe diverse per le fasce di lunghezza). Inoltre, per brevi periodi, il giornalista era stato assunto con contratti di sostituzione di personale assente all'interno della redazione. Seguiva cronaca bianca della capoluogo di provincia, cultura, e occasionalmente cronaca nera. Dal 2009 aveva svolto in parallelo un lavoro in ufficio stampa presso un'altra Società. In primo grado il giudice ha accertato la natura subordinata del rapporto limitatamente al periodo 2003-2008, ritenendo che nel periodo successivo fossero mutate le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro da parte del giornalista. Peraltro, per il Giudice di prime cure la configurazione della subordinazione (relativamente al primo periodo del rapporto) era configurabile ai sensi dell'art.2 del contratto collettivo, ossia come "collaboratore fisso", e non come art.1 (redattore). Non solo: secondo il tribunale, il giornalista non aveva diritto ad ottenere differenze retributive rispetto a quelle già percepite in costanza di rapporto. Anzi, tenuto conto del trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL per il collaboratore fisso, secondo il giudice di primo grado il giornalista aveva già percepito durante la collaborazione con la testata una somma superiore. Per il giudice di primo grado l'interruzione del lavoro dal giornale era avvenuta non già per recesso datoriale, bensì per volontà del lavoratore, a causa del nuovo lavoro con l'ufficio stampa.

Elementi determinanti per la decisione

Il collegio d'appello non ritiene fondato, in particolare, il giudizio espresso in primo grado riguardo alla seconda fase lavorativa considerata, ovvero quella successiva al 2008. Secondo i giudici d'appello, infatti, non è riscontrabile un significativo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del giornalista, e ciò anche considerando la notevole produzione di articoli redatti dal giornalista nei 4 giorni lavorativi a settimana in cui prestava la sua attività a favore dell'editore. Quindi, la natura subordinata del rapporto va riconosciuta fino al momento della causa di lavoro, ossia sino al giugno 2010. I giudici non riconoscono tuttavia che si tratti di un ruolo subordinato da redattore, perché a loro avviso “il giornalista non partecipava alla cucina redazionale e scriveva su incarico del caporedattore per specifici argomenti”, citando sentenze di Cassazione. Per i giudici è ragionevole allora un compenso basato sul 50 % del compenso stabilito per il redattore di prima nomina.

La Corte d'appello, inoltre, riforma la sentenza di primo grado in favore del giornalista anche con riferimento alla domanda di impugnazione del licenziamento; infatti, in base alle dichiarazioni di un teste (il redattore di riferimento del giornalista), è emerso che la cessazione del rapporto è dipesa da esclusiva volontà dell'azienda, che ha deciso di porre fine al rapporto nel momento in cui il giornalista ha presentato ricorso avanti il Giudice del lavoro. La Corte, pertanto, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale disposto nei confronti del giornalista, ed ha condannato la Società a reintegrarlo in servizio.

Sentenza

Per la corte d'appello il giornalista va reintegrato come articolo 2. I giudici non riconoscono spettanze per lavoro straordinario, ferie non godute e Tfr (per quest'ultimo elemento, non c'è riconoscimento proprio perché il lavoro non è mai cessato). Con sentenza definitiva, viene condannata la società editrice a pagare la retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, rivalutati ai termini di legge, e sottratte le altre retribuzioni da lavoro dipendente con l'eccezione di quella derivante dall'ufficio stampa di cui sopra.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 8068/2009: caratteristiche della subordinazione nel giornalismo
- ✓ Cass. 8260/1995 e 7020/2000: distinzione tra redattore e collaboratore fisso
- ✓ Cass. 7931/2000: il collaboratore fisso è un lavoratore che dà piena disponibilità anche tra una prestazione e l'altra
- ✓ Cass. 4797/2004: con il suo contributo professionale specifico e la sua continuità il collaboratore fisso è strutturale alla redazione
- ✓ Cass. 290/2014, 16543/2004, 4797/2004, 833/2001: differenze retributive tra redattore e collaboratore fisso
- ✓ Cass. 17412/2012 e 8068/2009: nel lavoro giornalistico la subordinazione può esservi anche se c'è libertà di movimento, un orario non predeterminato, e pure pagamento concordato per singole prestazioni. La cosa più importante è che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore
- ✓ Cass. 8260/1995 e 11881/1990: commisurazione delle prestazioni aggiuntive all'art. 36 del contratto di lavoro giornalistico.
- ✓ Cass. 17403/2011: parametrizzazione delle prestazioni aggiuntive oltre alle prime 8, nei contratti ex art. 2 del contratto di lavoro giornalistico.
- ✓ Cass. 21864/2011: è il datore di lavoro che deve dimostrare che il rapporto di lavoro si è risolto per volontà del lavoratore o consensuale.
- ✓ Cass. 3129/2003: il diritto al Tfr presuppone che non sia ancora stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento.

2-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede art.1

Regione: Veneto

Data: sentenza di primo grado del 3 febbraio 2010 tribunale di Venezia

La storia

La ricorrente lavora per una testata regionale (quotidiano cartaceo) dal 2003 al 2007. Si occupa di cronaca giudiziaria, lavora 5 giorni su sette, per 7-8 ore al giorno, di fatto assicurando il flusso di notizie del settore nella propria area geografica. Il rapporto di lavoro viene regolato con la sottoscrizione di co.co.co. che vengono rinnovati periodicamente. La giornalista chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto, con inquadramento nella qualifica di redattore di prima nomina per i primi 18 mesi e di redattore per i mesi successivi, rivendicando differenze retributive da calcolarsi sulla base della tabella di cui al ccnl giornalisti del 2001, per circa 80mila euro. L'azienda resiste chiedendo il rigetto della domanda, motivando che la collaborazione concordata era autonoma per orario e per numero di pezzi da inviare, che la giornalista era libera o meno di accettare di redigere i pezzi commissionati, che non era in redazione ma chiamava soltanto per proporre pezzi, che era libera di lavorare per altre testate. In sintesi la società sostiene che non ci sono gli elementi che qualificano il redattore, ai sensi della sentenza di Cassazione 12252/2003.

Elementi determinanti per la decisione

In base alle testimonianze raccolte in corso di causa, per il giudice è accertata la continuità della prestazione resa dalla giornalista nel settore della cronaca giudiziaria, di cui la giornalista si occupava in via esclusiva. Inoltre è accertato che venivano concordati periodi di ferie con gli altri collaboratori e con i redattori responsabili del coordinamento “con congruo anticipo”, e che “poteva essere chiesto uno spostamento” delle ferie per motivi organizzativi. Inoltre, sempre dai testi viene accertato che la giornalista poteva modulare il proprio tempo non liberamente ma in base alle esigenze del proprio settore, e che non poteva realmente rifiutarsi di effettuare le prestazioni, o rischiava di perdere il lavoro.

Sentenza

Per il giudice, richiamate le testimonianze e alcune sentenze di Cassazione specifiche, ci sono elementi sufficienti per affermare che c'era l'inserimento stabile della giornalista nella struttura produttiva aziendale e che, pertanto, poteva dirsi accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti.

L'istruttoria esperita in corso di causa ha di fatto evidenziato che la giornalista, per più di quattro anni e praticamente da sola, ha soddisfatto stabilmente l'esigenza informativa della testata nel settore della cronaca giudiziaria, assicurando il flusso di notizie e la redazione dei pezzi giornalistici sugli argomenti di rilievo, seguendo le direttive impartite dal responsabile del servizio.

La società viene condannata a corrispondere il trattamento economico di redattore di prima nomina per i primi 18 mesi di lavoro, e di redattore per i mesi successivi, detratti i compensi percepiti nel medesimo periodo.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 2003 n°12252 elementi che qualificano il redattore: quotidianità della prestazione, attività di titolazione pezzi e scelta delle fotografie
- ✓ Cass. 2008 n°21591 anche se il giornalista non è iscritto all'albo dei professionisti, in caso abbia svolto tale mansione per un certo periodo come tale va retribuito, detratti i compensi delle collaborazioni (richiama anche art. 2126 cc e art. 36 Costituzione)
- ✓ Cass. 2009 n°8068 sentenza-quadro che definisce con margini di autonomia e vincoli attenuati i caratteri della subordinazione ex art. 2094 cc. nell'attività giornalistica
- ✓ Cass. 1988 n°6598, Cass. 1996 n°1024, Cass. 2004 n°16038, Cass. 2008 n° 3320, la subordinazione nel giornalismo può essere presente anche se mancano i vincoli di orario e della permanenza sul luogo di lavoro (lavoro a domicilio), e non è incompatibile con la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni
- ✓ Cass. 2000 n°7012, Cass. 2001 n°6727 può esservi subordinazione anche se l'impegno non è quotidiano

3-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: In primo grado il giornalista ha chiesto e ottenuto art.1; in appello l'azienda ricorre per ottenere la riforma della sentenza di primo grado

Regione: Veneto

Data: 2014, sentenza n. 170/2014 corte d'Appello di Venezia

La storia

In primo grado al giornalista era stato riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dal 2003 al 2007 (con inquadramento nella qualifica di redattore di prima nomina per i primi 18 mesi e di redattore per il periodo successivo), anni in cui aveva svolto per il quotidiano cronaca giudiziaria giorno per giorno. Il giudice aveva accertato l'esclusività della prestazione, gli impieghi di tempo, il coordinamento con la redazione anche nelle giornate di pausa e l'impossibilità per il giornalista di rifiutare di svolgere un servizio, pena la perdita del lavoro. La società in appello chiede la riforma della sentenza di primo grado, argomentando che: il collaboratore poteva decidere o meno se svolgere una prestazione; poteva prendersi giorni liberi senza problemi e veniva sostituito da un altro; non lavorava in redazione e non aveva una propria postazione all'interno. Insiste poi sul fatto che il collaboratore è diventato professionista solo nel 2006 (quindi il rapporto lavorativo da redattore non può essere riconosciuto prima) e sulla «carenza della necessaria interazione del giornalista con il corpo redazionale».

Elementi determinanti per la decisione

Il collegio giudicante d'Appello ritiene del tutto secondaria l'assenza di una postazione fissa (scrivania) in redazione: sono le modalità di svolgimento del lavoro (costante presenza negli uffici giudiziari) a certificare un reale inserimento nell'organico. Anche il fatto che i periodi di ferie venissero concordati tra i collaboratori e il capo redattore, testimonia l'inserimento nell'organico. Ininfluenti anche la facoltà di accettare se fare o meno singoli pezzi, e l'autonomia nella gestione dei tempi: il tutto per i giudici è superato dal fatto, accertato, che il giornalista era assegnatario di un intero settore. Visione che contrasta con quella "atomistica" dei singoli pezzi, proposta dall'azienda. Infine, sulla questione del praticantato il giudice si rifà all'art.36 del contratto di lavoro giornalistico, che estende ai pubblicisti che lavorano in via esclusiva non più di 36 ore settimanali il trattamento economico da articolo 1 (redattore ordinario).

Sentenza

Il collegio giudicante conferma il giudizio di primo grado, e le ragioni del giornalista.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 18660/2005, sulla successione di incarichi con retribuzioni commisurate alle singole prestazioni
 - ✓ Cass. 12252/2003 e 13945/2000, giurisprudenza di legittimità sulle modalità in cui si svolge il lavoro del redattore
- art. 2126 c.c. , Cass. Civ. Sez. L 27608/2006 – rv 594271 termini dell'obbligo retributivo in caso il giornalista non sia iscritto nemmeno all'albo dei pubblicisti

4-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: chiede art.1 o in subordine art. 2

Regione: Marche

Data: dicembre 2011, n°782 tribunale di Ancona di primo grado

La storia

Il giornalista lavora per un giornale quotidiano per oltre 5 anni, da aprile del 2001 a novembre 2006, dapprima senza contratto, e poi con contratti di collaborazione coordinata continuativa e di collaborazione a progetto. Lavora dalla sua abitazione da dove invia articoli alla redazione. Il giornalista si rivolge al giudice, sostenendo che il rapporto debba essere qualificato in termini di lavoro subordinato, e che gli debba essere riconosciuta la qualifica di redattore ex art. 1 oppure in subordine quella di "collaboratore fisso" ex art. 2 del CNLG. Chiede quindi poi anche il pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Elementi determinanti per la decisione

Per il giudice al giornalista non può essere riconosciuta la qualifica di redattore ex art. 1 in primo luogo perché non risulta che sia stato inserito nella struttura organizzativa di una redazione, condizione necessaria perché venga riconosciuta tale mansione; il ricorrente infatti lavorava dalla sua abitazione in una cittadina di provincia, da cui con computer, fax e telefono poteva provvedere alla raccolta di notizie e alla stesura di articoli, ma non alla fase di impaginazione, anche solo provvisoria, cioè di un menabò. Inoltre il giornalista non è iscritto all'Albo dei giornalisti professionisti, senza il quale non si può riconoscere il rapporto di lavoro subordinato ex art.1.

Secondo il giudice, l'attività del giornalista può invece essere ricondotta a quella di collaboratore fisso subordinato ex art. 2 in particolare in ragione della sua continua disponibilità nei confronti dei responsabili della redazione, che risulta dimostrata dalle testimonianze raccolte e anche dalla mole e dalla frequenza degli articoli realizzati nel periodo in questione.

Quanto invece alla richiesta del pagamento delle differenze retributive, secondo il giudice la non sussistenza del lavoro subordinato non giustifica però una riduzione del valore della prestazione ai fini di cui si tratta, e si deve quindi provvedere al pagamento delle differenze.

Sentenza

Per il giudice al giornalista non può essere riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato perché manca il requisito dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti, ma l'azienda viene condannata al pagamento al giornalista della somma di oltre 100.000 euro come regolarizzazione della contribuzione più gli interessi e le rivalutazioni, come per legge, ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto dedotto in causa.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass.27608/06 (è necessaria l'esistenza di una redazione di riferimento per dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione di un giornale)

✓ Cass.27608/06 (Il rapporto di lavoro subordinato non può essere instaurato senza l'iscrizione del giornalista all'Albo dei giornalisti professionisti e non è sufficiente quello di pubblicista)

✓ Cass. 3576/04 (la mancata iscrizione all'Albo dei professionisti se esclude il rapporto di lavoro subordinato, non esclude però il diritto alla retribuzione, parametrabile alle previsioni contrattuali)

✓ Cass. 14944/09 (la mancata iscrizione all'Albo dei professionisti se esclude il rapporto di lavoro subordinato, non esclude però il diritto anche alla contribuzione)

✓ Cass. 14944/09 (la mancata iscrizione all'Albo dei professionisti impedisce il riconoscimento dell'attività svolta come valida per la pratica professionale)

✓ Cass.1675/83 (La illiceità dei rapporti di lavoro dovuta alla mancata iscrizione all'Albo professionisti non può giustificare una riduzione del valore della prestazione)

5-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Riconoscimento qualifica di redattore o, in subordine, di collaboratore fisso - Richiesta pagamento differenze retributive ex art. 2 CNLG

Regione: Marche

Data: giugno 2013, n° 549 tribunale Appello di Ancona

La storia

Il giornalista ha lavorato per un giornale quotidiano per oltre 5 anni, da aprile del 2001 a novembre 2006, dapprima senza contratto, e poi con contratti di collaborazione coordinata continuativa e di collaborazione a progetto dalla sua abitazione, da dove invia articoli alla redazione. Nel giudizio di primo grado non viene accolta la richiesta di riconoscimento della qualifica di redattore, sul presupposto che il giornalista non avrebbe assolto l'onere a suo carico teso a dimostrare un "particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con l'osservanza di un orario di lavoro) presupponendo l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa in cui il lavoratore è inserito, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale"

Sempre in primo grado viene rigettata la richiesta di stabilizzazione nella redazione come "collaboratore fisso"; vengono, invece, riconosciute le differenze retributive richieste per gli articoli scritti nel periodo in cui ha collaborato con la società. L'azienda si appella alla sentenza di primo grado che la obbliga al pagamento della somma a saldo della retribuzione al giornalista dovuta come "collaboratore fisso" ex art. 2 del CNLG. Il giornalista a sua volta propone appello incidentale per il reintegro nel posto di lavoro dal quale sostiene di essere stato illegittimamente licenziato dalla società.

Elementi determinanti per la decisione

Secondo la Corte d'Appello, l'obiezione dell'azienda che non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato ("collaboratore fisso" ex art. 2 del CNLG) è infondata. Collaboratore fisso è infatti un soggetto che svolge attività finalizzata alla pubblicazione di un giornale, contribuendo con articoli da lui scritti, e pubblicati sul giornale, con cadenza e costanza tale da dovere essere considerata una attività "fissa". Ed è questo esattamente il lavoro svolto per cinque anni e mezzo dal giornalista, con grande intensità, (oltre 3.500 pezzi). Gli spetta quindi il relativo trattamento economico dovuto al "collaboratore fisso", secondo quanto stabilito dal CNLG. Ed è respinta la tesi dell'appellante, secondo cui non competerebbe la qualifica di "collaboratore fisso" al giornalista, poiché non sarebbe stata provata la sua condizione di lavoratore subordinato. Infatti era inserito nell'organizzazione aziendale, rendeva prestazioni secondo le esigenze del datore di lavoro, per di più in una posizione non solo di subordinazione, ma sostanzialmente priva di qualsiasi tutela, in condizioni quindi di assoluta inferiorità. Quanto all'appello incidentale, la Corte lo respinge osservando che il giornalista non ha assolto l'onere di fornire la prova del dedotto licenziamento. E qui l'osservazione della Corte è che nell'ultimo periodo avrebbe ridotto fino a cessare la sua collaborazione, per poi inviare una lettera all'azienda dando la sua disponibilità a riprenderla. Tuttavia, rileva la Corte, "si è espresso come un lavoratore che ha abbandonato il suo posto per difendere la sua dignità contro le vessazioni del datore, ribellandosi alla condizione di precarietà che induceva una remissività alla quale era costretto dall'impossibilità di reagire per il suo stato di inferiorità e l'assenza di tutela. A questo suo atteggiamento, ben comprensibile e sicuramente giustificato, corrispondeva evidentemente una volontà del datore di disfarsi del dipendente, oramai scomodo perché non più disposto a subire supinamente". Ciò però non può essere interpretato come prova di un licenziamento. Diverso sarebbe stato se il giornalista avesse messo in mora l'azienda, ed intimando di proseguire il rapporto; tale atto avrebbe costituito prova irrefutabile della volontà prevalente e sopraffattrice del datore di lavoro. Ciò che non è stato.

Sentenza

La Corte d'Appello chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'azienda alla sentenza di primo grado che la condannava al pagamento delle differenze retributive del giornalista, e sull'appello incidentale dello stesso giornalista pubblicista che chiedeva il reintegro sul posto di lavoro, respinge entrambe le richieste, e condanna l'azienda a rimborsare alla controparte le spese legali del grado.

6-Testata: periodico cartaceo.

Richiesta: riconoscimento della natura subordinata del suo lavoro anche precedentemente la data di assunzione. Risarcimento danni per la malattia contratta a causa delle condizioni di lavoro. Illegittimità del licenziamento.

Regione: Lombardia.

Data: Cassazione 27/11/2014 n°25248

La storia

Il collega, assunto con contratto giornalistico da una società editoriale locale chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in un settimanale del gruppo, anche per il periodo precedente alla sua assunzione. Chiede anche un risarcimento per i danni subiti a seguito di una malattia a suo dire provocata dalle stressanti condizioni di lavoro, inoltre chiede accertarsi l'illegittimità del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In prima grado il Giudice respinge tutte le sue richieste. Il collega ricorre in Appello dove alcune delle sue richieste vengono accolte: in particolare, viene dichiarato illegittimo il licenziamento con obbligo per l'azienda alla riassunzione o alla liquidazione di 10 mensilità. Sono state ritenute insufficienti, invece, le prove per riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro antecedentemente alla formale assunzione e le prove fornite relativamente al nesso di causalità tra la malattia e le condizioni di lavoro. Il collega decide quindi di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di Appello a cui risponde con un controricorso l'azienda.

Elementi determinanti per la decisione

La Cassazione ha condiviso il pensiero dei Giudici d'Appello relativamente all'insufficienza di prove per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto per il periodo precedente l'assunzione: il collega, in altre parole, non aveva fornito la prova dell'espletamento di lavoro di redazione, e, più in generale, non esisteva assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Inoltre, sono state ritenute insufficienti le prove fornite relativamente alla presunta condotta inadempiente del datore di lavoro per quanto riguarda i danni derivanti dal tipo di lavoro del collega. E' stato confermato, invece, l'illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro, in quanto la soppressione della postazione di lavoro del collega non poteva essere ritenuta effettiva, atteso che analoga attività giornalistica, anche sotto il profilo della localizzazione e della tipologia dei servizi, risultava essere stata espletata da altri giornalisti.

Sentenza

La Cassazione pertanto rigetta i ricorsi del collega e della società e conferma la sentenza di Appello.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. Nn . 12364/2003; 19352/2003; 4171/2006: caratteristiche della subordinazione
- ✓ Cass. Nn 4375/201; 23120/2010: poteri discrezionali del giudice di merito non sindacabili dalla Cassazione
- ✓ Cass. Nn 564/1995; 2700/1997; 12296/2001; 22656/2011: il rilievo delle prove valutate dal giudice di merito non è sindacabile dalla Cassazione
- ✓ Cass. Nn 12976/2001; 18240/2004; 13956/2005; 20454/2005; 23090/2005: se viene contestata una pronuncia sorretta da una pluralità di ragioni, tutte collegate, il rigetto del ricorso relativo a una di queste ragioni rende inammissibile l'esame delle altre
- ✓ Cass, nn.12554/1998; 4670/2001,7376/2001,13021/2001, 16163/2004; 21121/2004, 21282/2006; 23222/2010: la scelta imprenditoriale del licenziamento non è sindacabile nella sua congruità, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo.

7-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiesto e ottenuto il riconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l'azienda ricorre in appello contro il giornalista.

Regione: Abruzzo

Data: 20 novembre 2014, Corte d'Appello dell'Aquila

La storia

In primo grado, il Tribunale di Teramo ha riconosciuto al giornalista, che si occupava stabilmente di cronaca nera e giudiziaria per la testata, un rapporto di collaborazione coordinata continuativa dal 1996 al 2007 da liquidarsi secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti pari a 931.230,24 euro oltre alle spese accessorie e alla condanna alla società editrice alla regolarizzazione della posizione previdenziale. La società in appello chiede la riforma della sentenza di primo grado, sul presupposto che la prestazione resa dal lavoratore andava inquadrata come prestazione autonoma e saltuaria e che, in ogni caso, le domande economiche avversarie andavano rigettate poiché prescritte.

Elementi determinanti per la decisione

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non viene messo in discussione dal Collegio giudicante che, anzi, ha precisato come dall'attività del giornalista l'impresa abbia potuto trarre affidamento per la "copertura" dell'area allo stesso assegnata, potendo contare sulla disponibilità del giornalista, anche tra una prestazione e l'altra, e pur tenendo in considerazione anche l'ulteriore attività svolta dal giornalista in favore di altre agenzie di informazione. Vengono, invece, accolte in appello le richieste di ridefinizione del compenso che la società deve corrispondere al lavoratore. In particolare, chiesto un parere all'Odg dell'Abruzzo, vengono nuovamente suddivisi tutti gli articoli pubblicati dal giornalista in articolo, servizio o notizia e, per la quantificazione del compenso, al fine dell'applicazione del tariffario A o B, viene tenuta in considerazione anche la diversa diffusione del quotidiano negli anni presi in considerazione (oltre 250 mila copie distribuite o fino a 250 mila copie).

Sentenza

La Corte d'Appello dell'Aquila conferma il riconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata continuativa, essendo emerso dall'istruttoria che il giornalista ha svolto con continuità l'attività di cronista, reperendo ed elaborando le notizie e redigendo gli articoli.

E' stato, invece, accolto il ricorso della società per quanto riguarda la valutazione del compenso dovuto al giornalista e liquidato in primo grado, che è stato ritenuto eccessivo. La Corte riforma quindi la sentenza di primo grado riducendo il pagamento dovuto al giornalista alla minor somma di 494.846,84 euro (detratti i 119.363,63 euro già percepiti dal giornalista in costanza di rapporto).

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. n°17008/2014 n°17935/2007 sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
- ✓ Cass. n°1147/2011 sulla situazione di soggezione psicologica del lavoratore

8-Testata: Testate cartacee

Richiesta: richiesta (in primo grado) di riconoscimento del rapporto subordinato e di riammissione in servizio

Regione: Lombardia

Data: tribunale di primo grado, 23 giugno 2014

La storia

La giornalista dichiara dal 2006 di aver prestato la propria attività lavorativa per l'editore e per due riviste, in qualità di redattrice con contratto di co.co.co, e che il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità da marzo 2011 con un'altra società editrice che aveva sostituito la precedente. Il rapporto di lavoro viene interrotto per motivi economici il 10/06/12.

Il suo compito, in affiancamento al direttore editoriale consisteva nella: stesura del timone delle riviste, redazione di articoli, supervisione e direzione dell'attività svolta dai tipografi e dai grafici, revisione delle bozze, ricerche iconografiche. La sua era una presenza quotidiana nella redazione, di cui utilizzava le strutture, operando sotto la direzione dei responsabili per decidere le inserzioni pubblicitarie. Aveva percepito un compenso fisso mensile ed aveva continuato a svolgere la medesima attività anche dal 1 marzo 2011 al 11 giugno 2012 per il nuovo editore delle testate. L'11 giugno 2012 il rapporto veniva interrotto per crisi economica.

La ricorrente richiede al Giudice del Lavoro di Milano il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica con la qualifica di redattore ordinario secondo il c.n.l.g. Chiede anche di essere riammessa in servizio.

Elementi determinanti per la decisione

La prima società, che poi era stata sostituita da un'altra, risulta cancellata a settembre 2012 e la ricorrente rinuncia alle richieste nei suoi confronti perché inammissibili, essendo la società ormai estinta (2495 cod.civ.)

Le sue richieste sono quindi rivolte nei confronti del secondo editore per il periodo 2011/2012. Il ricorso viene respinto perché la natura del rapporto, trattandosi di professione intellettuale qual è quella di giornalista iscritta all'Albo, non risulta provata ai sensi dell'art. 2697 cod .civ. poiché la difesa della ricorrente non ha portato elementi o dati di fatto tali da permettere di ritenere che la collaborazione lavorativa tra le parti possa essere ricondotta all'area del lavoro subordinato. Le risultanze istruttorie, per altro, non forniscono elementi sufficienti per provare la subordinazione giornalistica, essendo generici, se non addirittura assenti. In particolare, non risultano essere state provate le direttive fornite dalla direttrice e le attività di controllo sulla ricorrente, mentre, invece, dall'istruttoria è emersa la totale autonomia organizzativa della giornalista, che non aveva vincoli né di orari di lavoro, né di presenza, ed anzi era completamente autonoma nella gestione delle ferie e delle assenze. Gli elementi riportati dalla ricorrente di aver usato attrezzature e materiale fornito dalla società possono sicuramente ritenersi compatibili anche con una collaborazione di tipo autonomo.

Sentenza

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano rigetta le richieste della ricorrente relative all'accertamento della sua subordinazione. Dichiarata inammissibile ogni altra domanda e compensa le spese di lite (ognuno paga le proprie).

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ art. 2495 c.c.: inammissibilità delle richieste a una società estinta
- ✓ art. 61, comma 3.D.Lgs n. 276 del 2003: norme sul cocopro. Esclusione al Capo 1 del decreto legislativo stesso delle professioni intellettuali, tra cui i giornalisti
- ✓ cfr. Cass. n. 19231 del 7/09/06: elemento della subordinazione giornalistica non è tanto la libertà o meno di movimento, è invece determinante che si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per evaderne richieste variabili, non predeterminate né predeterminabili

9-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede art.1; in subordine art.12

Regione: Liguria

Data: giugno 2014, Cassazione sentenza n° 17592

La storia

Il giornalista aveva lavorato come corrispondente per 5 anni per una testata nazionale, sostenendo di aver prestato la sua opera dal lunedì al sabato, ricevendo precise direttive dal suo capo-redattore con contatti 20-30 volte al giorno, scrivendo da due a sei pezzi quotidiani, ricevendo, peraltro, il menabò dove collocare i servizi. Per tale operatività avrebbe percepito emolumenti pari a £150.000 mensili, oltre a rimborsi per spese telefoniche e acquisto “mazzetta” quotidiani. Il collega aveva adito il Tribunale del Lavoro che, in prima istanza, con sentenza n° 547/2002 (12-6-2004) aveva respinto la domanda di riconoscimento del ruolo di redattore, in subordine, quello di collaboratore fisso. Il giornalista aveva poi proposto un giudizio di Appello che, parimenti e con sentenza n°626 del 2007, aveva ribadito l'insussistenza degli elementi caratterizzanti l'attività di redattore.

Il giornalista ha, quindi deciso di impugnare il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, che ha confermato l'inammissibilità del ricorso.

Elementi determinanti per la decisione

Per questo terzo grado di giudizio, il ricorrente aveva rimosso dal suo incarico l'avvocato che lo aveva assistito in precedenza, nominando un nuovo patrocinante. La Cassazione ha osservato che la comparsa di costituzione di nuovo difensore è atto nullo e privo di qualsiasi effetto, con la conseguenza che l'atto stesso non abilitava il legale a rappresentare e difendere il ricorrente. In merito la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile il nuovo testo dell'articolo 83 terzo comma del c.p.c., in quanto tale possibilità (procura speciale a un legale) può essere applicata solo in casi particolari. Come unico motivo del ricorso, il giornalista ha sostenuto come dotata di fondamento l'impugnativa e dotata di una motivazione, e che la sua attività corrispondeva a quella di redattore o, quanto meno, di collaboratore fisso, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla congruità della sua remunerazione. In sintesi, per il ricorrente il giudice d'appello aveva giudicato erroneamente: la Cassazione però replica in materia che questa considerazione è "apprezzamento non ammissibile in sede di legittimità, in quanto diretto ad offrire una diversa valutazione rispetto all'accertamento in fatto, sorretto da congrua motivazione, compiuto dal giudice di appello". Per la suprema Corte il ricorrente "si limita a dissentire, senza indicare l'errore interpretativo commesso dal giudice di merito" rispetto all'art. 2 CNLG.

Sentenza

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 100,00, per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. 22785/2013 In sede di legittimità (giudizio di Cassazione) non si possono fare valutazioni diverse rispetto all'accertamento in fatto del giudice d'appello

✓ Cass. n. 290 del 2014; Cass. n. 3037 del 2011: va indicato l'errore interpretativo e la disapplicazione di norme da parte del giudice di merito

✓ Cass. cit. N. 7241 del 2010; Cass. n. 6007 del 2012; Cass. cit. n. 929 del 2012; Cass. n. 3121 del 1999; Cass. n. 8708 e 18528 del 2009; Cass. n. 7241 del 2010, Cass. n. 929 del 2012: applicazione dell'art. 83 c.p.c. , circa il cambio di legale

10-Testata: quotidiano cartaceo regionale.

Richiesta: accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rispondente ai requisiti della "collaborazione fissa" prevista dall'art. 2 CNLG

Regione: Toscana

Data: Cassazione maggio 2014, n° 11065

La storia

In primo e secondo grado il giornalista rivendica il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, evidenziando di aver svolto quotidianamente, per diversi anni, attività giornalistica redigendo articoli di cronaca calcistica regolarmente pubblicati nelle pagine sportive del giornale. In primo grado le domande vengono rigettate. Nel successivo giudizio d'appello la Corte, pur riconoscendo la continuità della prestazione, esclude la sussistenza della subordinazione in quanto al giornalista con i suoi articoli non era stato chiesto di soddisfare «per intero» la domanda dei lettori, poichè i suoi pezzi erano inseriti fra i «numerosi contributi» che già arricchivano la cronaca sportiva quotidiana del giornale. Inoltre secondo i giudici dell'appello il giornalista non aveva nemmeno la responsabilità nei servizi, visto che nella redazione sportiva c'erano altre figure professionali in grado di coprire quel tipo di cronaca. La Corte d'appello, infine, a riprova della natura autonoma del rapporto di lavoro, richiama il contratto di cessione di diritti d'autore sottoscritto tra le parti per formalizzare il rapporto tra loro intercorrente. Il giornalista ricorre in Cassazione per veder accertato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ai sensi dell'art. 2 del CNLG.

Elementi determinanti per la decisione

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione rilevano che la corte di appello non si è attenuta ai principi di diritto che qualificano la subordinazione nel rapporto di lavoro, e, nello specifico, a quelli che qualificano il ruolo di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 CNLG. In particolare, la Suprema Corte ritiene erronea l'interpretazione che la subordinazione vi sia solo se c'è la «responsabilità» di un intero settore, e non più semplicemente l'impegno continuo nel fornire un flusso di notizie relativo a quel settore. Inoltre non viene ritenuta corretta la citazione, come prova del lavoro autonomo, della lettera-proposta di cessione di diritti d'autore firmata nell'anno 2000: la Corte ricorda che la natura di un rapporto va definita in base agli “elementi fattuali” che la qualificano, più che a quanto espresso dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro. Secondo la Cassazione la responsabilità del servizio va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, e non invece come responsabilità dell'intero settore. Inoltre per la Suprema Corte, anche la disponibilità data dal giornalista nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, costituisce elemento di stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

Sentenza

I Giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso del giornalista, e rinviando per la decisione alla corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, dovrà adeguarsi ai principi di diritti enunciati dalla Corte.

Sentenze di Cassazione e altri articoli citati, di particolare interesse

✓ Cass. SU 2063/2007 ; Cass. 4556/2009; Cass. SU 16528/2008; l'insufficienza della motivazione che rende inidonee decisioni precedenti va provata con chiara indicazione.

✓ Cass. 6225/2005 e art. 366 bis c.p.c sull'argomentazione di quali passaggi sono riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di legge, e sulla impossibilità della Corte di Cassazione di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto

✓ Cass. 5624/2009 in mancanza di specificazione dei vizi di motivazione, si tiene conto solo delle violazioni di legge

✓ Cass. 3320/2008, Cass. 8068/2009, Cass. 22785/2013 sono “indici negativi” della ravvisabilità di un vincolo di subordinazione le pattuizioni di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, anche se continuative.

✓ Cass. 7931/2000 e Cass. 14427/2004: caratteristiche dell'impegno del giornalista che qualificano il collaboratore fisso

✓ Cass. 13858/2009 ; Cass. 14573/2012; Cass. 19114/2013 serve un accertamento di fatto, con elementi sussidiari oltre alla semplice firma di una lettera-proposta, per accertare la natura di un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo).

11-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede il riconoscimento della figura del collaboratore fisso ex Art. 2 CNLG o in subordine, il riconoscimento della figura del corrispondente ex Art. 12 del CNLG

Regione: Lazio

Data: gennaio 2014 tribunale di Roma di primo grado

La storia

Una giornalista lavora per un giornale nazionale da gennaio 1993 a luglio 2011, provvedendo a fornire alla società notizie ed articoli su argomenti vari, relativi al comprensorio dove lei vive. Per le necessità di copertura delle notizie della zona, la giornalista veniva contattata dal responsabile (o lei stessa lo contattava) della redazione con frequenza pressoché quotidiana. Durante l'intero periodo lavorativo, tra le parti non è stato stipulato alcun contratto e, in alcuni cedolini paga e ricevute di compensi, la lavoratrice è indicata come "collaboratore". La giornalista sostiene di avere svolto durante questo periodo, attività lavorativa subordinata secondo le caratteristiche indicate dall'art. 2 del CNLG.

Elementi determinanti per la decisione

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la giornalista ha elaborato una cospicua serie di articoli e collaborazioni (con una media superiore ai 20 mensili) e che alla stessa è stata sempre garantita l'assistenza legale, a spese dell'editore, nei procedimenti civili e penali che l'hanno vista coinvolta in ragione degli articoli pubblicati sul quotidiano e riconducibili alla sua attività. Dopo l'invio degli articoli alla redazione, la giornalista rimaneva a disposizione della redazione, "rispetto alle richieste di ulteriori sviluppi della notizia stessa". Durante il periodo estivo, la giornalista concordava i suoi giorni di ferie con il responsabile delle pagine e durante la sua pluriennale attività, ha collaborato con altre testate diverse, ma non concorrenti.

Secondo il giudice pertanto ricorrono sia i requisiti della subordinazione giornalistica (primi fra tutti, la stabile e continuativa messa a disposizione da parte della giornalista delle proprie energie lavorative in favore dell'editore per eseguirne le disposizioni e l'affidamento dell'editore sulla disponibilità permanente della giornalista), sia i requisiti della figura del collaboratore fisso (fornitura continuativa di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra).

Sentenza

Il giudice riconosce la sussistenza del rapporto di lavoro tra la giornalista e l'azienda secondo l'art. 2 del CNLG e condanna l'azienda stessa al pagamento delle retribuzioni non percepite, oltre agli interessi, e al pagamento dei contributi previdenziali dovuti.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass.18.5.2006, n. 11670 (il licenziamento verbale è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, tuttavia ciò non comporta il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace ma solo il diritto al risarcimento del danno)

✓ Cass., 9.4.2004, n. 6983; (la natura subordinata va riconosciuta quando vi è uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale desumibile dall'affidamento del datore di lavoro sulla disponibilità permanente del giornalista, senza che possano avere rilievo l'autonomia goduta dal lavoratore e la sua eventuale collaborazione con altri quotidiani e riviste)

✓ Cass., 5.7.2006, n. 15327 (in tema di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato non costituisce fattore assorbente e comunque assume rilievo decisivo solo quando esso non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo)

12-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: riconoscimento continuità rapporto di lavoro

Regione: Lazio

Data: ottobre 2013 Cassazione n° 24270

La storia

Il giornalista lavora per un quotidiano d'opinione. Nel 2006, al termine di una controversia con il proprio editore, firma una conciliazione con lo stesso (relativamente al periodo 2004-2006). Si trova però al centro di una nuova azione legale per vedere riconosciuto il proprio diritto di accertare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata, intercorso successivamente alla sottoscrizione del predetto verbale di accordo. In primo grado il giudice esclude che la domanda di annullamento della precedente conciliazione abbia fondamento. In appello la Corte riconosce che il lavoro del giornalista era proseguito anche dopo la conciliazione (come rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica) e che lo stesso, in mancanza di un formale atto scritto che vi ponesse termine (secondo il disposto di cui all'art. 2 della legge n. 604/1966), era ancora in essere. Per questo condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo indicato. La vicenda approda in Cassazione.

Elementi determinanti per la decisione

Il lavoratore era pienamente inserito nell'azienda (titolazione, correzioni, ecc.) e aveva la responsabilità di una sezione del giornale, come dimostrato anche dalla quotidiana corrispondenza (prodotta in sede di giudizio) con il caporedattore. Sussiste, pertanto, il vincolo di subordinazione del lavoratore, così come riconosciuta da numerose sentenze dei giudici della Suprema Corte.

Sentenza

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso dell'editore e dichiara inammissibile quello del giornalista; condanna la società (ricorrente principale) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 28 luglio 1995, n. 8260; id. 9 agosto 1996, n. 7372; 12 agosto 1997, n. 7494 cui adde, più di recente, Cass. 29 novembre 2002, n. 16997; 9 aprile 2004, n. 6983; 6 marzo 2006, n. 4770: subordinazione;
- ✓ Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024; id. 17 agosto 2004, n. 16038; 12 febbraio 2008, n. 3320; 2 aprile 2009, n. 8068: subordinazione anche con pagamento di singole prestazioni;
- ✓ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272; id. 27 maggio 2000, n. 7020; 20 agosto 2003, n. 12252 : subordinazione e attività quotidiana;
- ✓ Cass. 16 maggio 2001, n. 6727: su impegno non quotidiano;
- ✓ Cass. 5 dicembre 1988, n. 6598; id. 9 febbraio 1996, n. 1024: prestazioni a domicilio;
- ✓ Cass. 27 settembre 1991, n. 10086; id. 18 febbraio 1993, n. 1989; 10 marzo 1994, n. 2352; 28 luglio 1995, n. 8260): l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione

13-Testata: settimanale cartaceo.

Richiesta: riconoscimento di inquadramento come inviato speciale..

Regione: Lazio

Data: Cassazione agosto 2013 (sentenza 18619/2013)

La storia

Il collega chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna della società (un gruppo editoriale nazionale) a riconoscergli il trattamento economico e normativo di inviato speciale per il periodo 15/07/1989 – 18/2000 con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto, nonché al risarcimento del danno per l'omesso pagamento dei contributi. In prima istanza il giudice accerta che il giornalista ha svolto lavoro giornalistico subordinato e ha diritto al risarcimento richiesto. Il gruppo impugna la sentenza; la corte d'Appello rigetta l'appello e condanna la società anche al pagamento di 91.856 euro a titolo di TFR con sentenza del 29/10/2009. La società a questo punto propone ancora ricorso in Cassazione a cui il collega si oppone depositando a sua volta un contro-ricorso.

Elementi determinanti per la decisione

In base alle varie documentazioni prodotte dal giornalista, che hanno confermato il carattere redazionale e subordinato del suo lavoro nel gruppo editoriale, la Corte di Cassazione ritiene provato che il collega fosse stabilmente inserito nella organizzazione aziendale e sempre a disposizione dell'editore per il perseguimento degli obiettivi dell'editore, a conferma del carattere subordinati della sua prestazione lavorativa. (Art.2094 cod. civ.)

Sentenza

La Corte di Cassazione rigetta quindi tutte le motivazioni portate dalla società e conferma il giudizio di appello. Il giudice condanna l'editore al pagamento delle spese processuali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. Sez. Lav. n. 6983 del 9/4/2004; Cass. Sez. Lav. n. 4547 del 19/5/1990: indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, in special modo la circostanza che il giornalista si era tenuto stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, il tutto alla stregua dello schema dell'art. 2094 cod. civ

14-Testata: quotidiano cartaceo regionale.

Richiesta: Chiesto e ottenuto la qualifica di corrispondente estero, l'azienda ricorre in Cassazione contro il giornalista e l'Inpgi

Regione: Veneto

Data: agosto 2013, Cassazione n° 19199

La storia

In primo grado al giornalista non era stata riconosciuta la qualifica e l'inquadramento di corrispondente estero per servizi svolti per il giornale dal 1984 al 1991, ma era stato riconosciuto tale inquadramento per il periodo successivo, con condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive e contributive nei limiti della prescrizione. In secondo grado, in virtù di elementi come la residenza a New York e la presenza presso l'Onu di un ufficio qualificabile come sede staccata dell'azienda, la Corte di appello aveva riconosciuto al giornalista una qualifica ancora più ampia: redattore per l'intero periodo, compresi alcuni anni successivi al 1991 nei quali finalmente era stato riconosciuto un contratto da collaboratore fisso ex art. 2 contratto nazionale di lavoro. L'azienda, alla Cassazione, chiede di “cassare” entrambe le sentenze precedenti. In particolare si oppone alla scelta della Corte di appello di considerare per il giornalista una qualifica (redattore) più ampia rispetto a quella stipulata con il contratto del 1991. Il giornale inoltre segnala come manchi la prova della messa a disposizione dell'editore, dalla città estera, delle «energie lavorative»

Elementi determinanti per la decisione

Il collegio ritiene corretti i criteri usati dai giudici precedenti per determinare il rapporto (citate specifiche sentenze di Cassazione), e riconosce la subordinazione. Inoltre riconosce la qualifica di redattore dall'estero, ai sensi degli art. 5 e 11 del contratto collettivo nazionale.

Sentenza

Il collegio giudica infondati i ricorsi dell'azienda e li rigetta.

Sentenze di Cassazione e altri articoli citati, di particolare interesse

✓ art. 360 n° 5 c.p.c. Il contenuto del contratto come fonte esclusiva dell'obbligazione

✓ art. 2697 c.c ; art. 2116 c.c; art. 360 n° 3 c.p.c. in relazione all'onere della prova del danno pensionistico

✓ Cass. 326/1996, Cass. 4036/2000, Cass. 10853/2010 in sede di legittimità (giudizio di Cassazione) è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto. Mentre è accertamento di fatto, incensurabile se immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice a includere il rapporto di lavoro in uno schema contrattuale o un altro.

✓ Cass. 379/1999 e Cass. 14071/2002, valutazione complessiva di singoli criteri che, anche se da soli non sufficienti, nell'insieme portano a capire se c'era o meno subordinazione.

✓ Cass. 13872/2004 durante il rapporto di lavoro le parti hanno di fatto manifestato atteggiamenti che portano a concludere che la volontà a riguardo del tipo di rapporto era cambiata, rispetto all'assetto formale riportato nel contratto già firmato in precedenza.

✓ Cass. 12.8.2008 n. 21540, Cass. 4.6.2008 n. 14784, Cass. 5.5.2010 n. 10833: mansioni proprie di un ufficio di corrispondenza in analogia con l'attività di redattore

✓ Cass. 14784/2008 ai corrispondenti dalle principali capitali estere viene riconosciuto il trattamento economico di capo servizio, anche se non necessariamente la qualifica

✓ Cass. 3.7.2008, n. 18202 la contestazione dei fatti non è ammissibile in sede di legittimità.

✓ Cass. 11701/98 e 22271/07: il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio è sottratto alla sede di legittimità (Cassazione)

15-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: richiesta alla Cassazione del riconoscimento mansione redattore e reintegro.

Regione: Abruzzo

Data: Cassazione luglio 2013 n° 18195

La storia

Il giornalista ha lavorato per tre anni e mezzo come giornalista, tra il 1999 e il 2002, per una redazione locale abruzzese di un quotidiano. E' giornalista pubblicista dal 1998 e scrive dal '93. Nella redazione locale, dopo un periodo iniziale di tre mesi, viene chiamato in redazione tutti i giorni, per sei giorni la settimana, con un orario sostanzialmente fisso. Qui, oltre a scrivere articoli, usa il sistema editoriale e aiuta i redattori nella correzione delle bozze. Da metà '99 gli viene attribuita responsabilità su alcuni settori (scuola, provincia ed università), responsabilità estese nel 2001 ad altri ambiti. Viene inoltre ricompreso nel piano ferie della redazione. Per questo tipo di lavoro percepisce una retribuzione sostanzialmente fissa, arrivata a 600 euro mensili nell'autunno 2002.

Il suo rapporto di lavoro si interrompe bruscamente, con l'allontanamento dalla redazione comunicato verbalmente, quando il giornalista chiede al direttore responsabile della testata il riconoscimento dell'avvenuto praticantato. In primo grado il giudice accoglie il ricorso, riconoscendo la natura subordinata del rapporto con svolgimento delle mansioni di redattore ordinario e, dichiara inefficace il licenziamento intimato, ordinando la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno. In appello il giornalista otteneva ulteriori riconoscimenti. La società editrice ricorre in Cassazione ma il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Elementi determinanti per la decisione

Il ricorso in Cassazione dell'editore verte principalmente su questioni di merito (organizzazione della redazione, concetto di subordinazione giornalistica) e non procedurali, per questo viene respinto.

Sentenza

In primo grado il giudice aveva riconosciuto al lavoratore un rapporto di lavoro subordinato con svolgimento delle mansioni di redattore ordinario, condannando l'editore al pagamento delle differenze retributive (da accertarsi a mezzo di consulenze tecniche). Ha dichiarato, inoltre, inefficace e/o comunque illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, e ne ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro, condannando la società a risarcirgli il danno subito.

In Appello la sentenza veniva riformata, rigettando il reintegro nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. In Cassazione i ricorsi di entrambe le parti vengono rigettati.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. 9470\08 la Corte di Cassazione non può censurare l'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito

✓ Cass. sez. unite n. 8077\12 il giudice di merito è sì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

16-Testata: settimanale cartaceo.

Richiesta: conferma in Cassazione della sentenza di Appello: diritto alle differenze retributive, obbligo di assunzione, licenziamento illegittimo

Regione: Lombardia

Data: Cassazione luglio 2013 n° 17372

La storia

Dal 1994 la collega (in quel momento iscritta nell'elenco dei Pubblicisti) inizia a lavorare in redazione come giornalista per un settimanale di un gruppo editoriale nazionale, senza che il rapporto fosse regolato in alcun modo (ossia in assenza di contratti che lo regolassero) e con compensi inferiori a quelli garantiti dal contratto giornalistico ad un redattore ordinario. Quando nel marzo del 2000 la collega diventa giornalista professionista viene stipulato un contratto da redattore. In data 22.12.2004 la giornalista viene licenziata oralmente. La prima sentenza in favore della collega le aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive commisurate al trattamento spettante al redattore ordinario dal 1994, e all'inquadramento come redattore ordinario a partire dal 21.3.2000 (ossia dall'avvenuta iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti). Inoltre dichiarava illegittimo il licenziamento disposto dalla società, condannando la stessa alla reintegrazione in servizio della lavoratrice ed al risarcimento del danno comparato alle retribuzioni, calcolato in 2.324,71 euro mensili, maturate dal giorno del licenziamento alla reintegrazione. La Corte d'Appello in data 2010 confermava in toto la prima sentenza. Nel 2012 l'azienda ricorre in Cassazione portando ben 10 motivazioni, la collega risponde con un controricorso.

Elementi determinanti per la decisione

Secondo la Cassazione il ricorso del gruppo editoriale è infondato in tutti i 10 punti. Dalle carte risulta indiscutibile il carattere redazionale e subordinato del lavoro svolto dalla collega, sia nel periodo in cui era pubblicista sia successivamente al 2000, quando diventa professionista. In particolare la Cassazione ha rilevato che la collega aveva prestato una attività intensa, costante, regolare, caratterizzata dalla predisposizione di articoli, reperimento di fotografie, proposta di titolo, sommario, occhietto e didascalie passati al caposervizio del giornale. Inoltre la collega partecipava alle riunioni di redazione e si avvaleva costantemente di servizi aziendali.

Sentenza

Il giudice di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda confermando la sentenza di Appello e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 28.2.2012 n. 4942 la stabilità del lavoro si deve verificare in relazione alla realtà dei fatti che inquadrano il corso dello svolgimento del lavoro.
- ✓ Cass.5.4.2005 n. 7016 e Cass. 17.6.2008 n. 16383 l'attività di praticantato svolta senza iscrizione all'Albo è comunque valida per il periodo in cui rapporto di lavoro ha avuto esecuzione e impone l'obbligo assicurativo presso l'INPGI.
- ✓ Cass. 2.4.2009 n. 8068 e Cass. 6.3.2006 n.4770 e Cass.18660/2005 parametri di individuazione della subordinazione in tema di lavoro giornalistico: se c'è stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista, sistematica produzione di articoli e la disponibilità del lavoratore alle esigenze dell'editore.

17-Testata: mensile cartaceo.

Richiesta: Chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico che prevede lo svolgimento delle mansioni di redattore ex art.1 CCNG.

Regione: Emilia Romagna

Data: giugno 2013 - sentenza 2013/113 tribunale ordinario di Rimini

La storia

La collega, giornalista professionista, lavora per una rivista mensile di Rimini dal mese di febbraio 2007 fino a novembre 2008, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente come oggetto la redazione mensile di un numero massimo di tre servizi giornalistici e di una rubrica mensile. In corso di causa la giornalista riesce a dimostrare sia documentalmente, sia attraverso numerose testimonianze, che l'attività prestata in favore dell'editore è stata resa in maniera intensa, costante e regolare. Inoltre il suo nome è stato inserito nel colophon tra i componenti della redazione e anche come addetta al Coordinamento Giornalistico. Numerosi gli articoli da lei redatti e tutti documentati. Infine tre testimoni, collaboratori della rivista, confermano la presenza continua della collega in redazione e il suo lavoro redazionale e organizzativo, oltre allo stabile inserimento della stessa nell'organizzazione d'impresa.

Elementi determinanti per la decisione

In base anche alle dichiarazioni dei testimoni e agli accertamenti ispettivi svolti dall'INPGI nel 2010 che hanno confermato il carattere redazionale e subordinato del lavoro della collega, il giudice ritiene provato che la collega fosse stabilmente inserita nella organizzazione aziendale e sempre a disposizione dell'editore per il perseguimento degli obiettivi dell'editore, a conferma del carattere subordinati della sua prestazione lavorativa, fatti ritenuti essenziali dalla Cassazione. Risulta così accertato che nel periodo 1/3/2007 al 31/10/2008 la giornalista abbia svolto in favore della rivista mensile l'attività lavorativa subordinata di redattore ordinario ai sensi dell'art.1 del CCNL Giornalistico.

Rilevante sembra inoltre la produzione della collega di tutta la corrispondenza avuta con il direttore, dove questi la incaricava di coordinare e ricevere i contributi dei collaboratori, che poi avrebbe corretto e titolato.

Sentenza

Il giudice condanna la rivista mensile a corrispondere a titolo di differenze retributive alla giornalista la somma complessiva di euro 55.767,00 (di cui euro 3.900 a titolo di TFR) con le relative ritenute fiscali e previdenziali. Accerta il diritto della collega alla integrale regolarizzazione previdenziale ed assicurativa per il periodo di lavoro indicato. Inoltre condanna la società editrice al pagamento delle spese processuali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass.Civ. Sez. Lav. 30/01/2007 n. 183 e stessa sezione 19/05/2006 n.11880, 27/01/2005 n. 1682, 13/05/2004 n. 9151 e 17/12/2003 n.19352 sulla eterodirezione ovvero attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

✓ Cass. Sez. Civ. Lav. 28/05/2007 n. 12368 e stessa sezione 7/10/2004 n. 2002 sulla eterodeterminazione ovvero quando il lavoratore ha anche un ruolo direttivo e organizzativo .

18-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: chiede riconoscimento qualifica redattore e riassunzione

Regione: Lazio

Data: aprile 2013 Cassazione n° 9339

La storia

La giornalista per dodici anni e mezzo (1985-1998) lavora per un quotidiano laziale producendo quotidianamente articoli e curando con regolarità alcune rubriche. Il Tribunale del lavoro, in primo grado, le riconosce la qualifica di redattore, e condanna la società a corrisponderle la somma di 288.842,78 euro più contributi previdenziali; rigetta, invece, la domanda della lavoratrice volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato verbalmente nei suoi confronti.

La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado, rilevando come l'iscrizione al solo albo dei pubblicisti (e non a quello dei giornalisti professionisti) precluda alla lavoratrice il riconoscimento della corrispondente qualifica professionale (redattore), ma non anche il riconoscimento economico per il lavoro svolto. La Corte d'Appello rigetta anche l'appello incidentale proposto dalla lavoratrice, sul presupposto che non può essere disposto l'ordine di assunzione del lavoratore iscritto solo all'albo dei pubblicisti. La vicenda approda in Cassazione.

Elementi determinanti per la decisione

La Cassazione rigetta il ricorso dell'editore sull'interpretazione fornita dai giudici d'appello in merito al concetto di "continuità della prestazione" perché richiedente una nuova valutazione di merito (e, nello specifico, una nuova interpretazione delle risultanze istruttorie) che, di fatto, sono precluse in tale sede, dovendosi la Corte limitare a verificare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Viene riconosciuto inoltre che il carattere della subordinazione, in ambito giornalistico, risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa.

Anche il ricorso dell'editore sulla "iniziale volontà di instaurare una collaborazione autonoma" viene rigettato, perché il lavoro effettivamente svolto prevale sul dato formale.

Viene rigettato anche il ricorso incidentale promosso dalla lavoratrice sul fatto che "l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non fosse idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico". Per la Cassazione c'è un "consolidato orientamento di questa Corte, che ha ritenuto per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario [...] necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti. Ciò non solo per la specifica previsione del contratto collettivo di lavoro di categoria, ma anche in quanto, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 (norma reiteratamente applicata da questa Corte) : "Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave".

Sul punto, i giudici della Suprema Corte, hanno ribadito il proprio ordi-

namento prevedendo che: “come ripetutamente affermato da questa Corte, l'iscrizione dell'albo dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei professionisti -, e non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge n. 39 del 1963; per cui l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, ancorché come detto non illecita nell'oggetto o nella causa. In tal modo, per l'art. 2126 c.c., questa attività è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; fra gli effetti fatti salvi dalla citata norma, nell'ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, né il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Sentenza

La Cassazione, per tutti questi motivi, rigetta i ricorsi. Resta confermato il risarcimento alla giornalista, ma non la riassunzione in servizio.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

✓ Cass. 28 luglio 1995, n. 8260; id. 9 agosto 1996, n. 7372; 12 agosto 1997, n. 7494 cui adde, più di recente, Cass. 29 novembre 2002, n. 16997; 9 aprile 2004, n. 6983; 6 marzo 2006, n. 4770: sulla subordinazione del giornalista;

✓ Cass. 9 giugno 1998, n. 5693: carattere collettivo dell'opera redazionale;

✓ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272: figura del redattore;

✓ Cass. 9 giugno 2000, n. 7931: necessità del riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alle sue specifiche modalità di svolgimento;

✓ Cass. 22 novembre 2010, n. 23638; id. 13 agosto 2008, n. 21591 cit.; 10 marzo 2004, n. 4941: trattamento economico rispettoso del canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.;

✓ Cass. 12 novembre 2007, n. 23472: prescrizione quinquennale sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro;

✓ Cass. 21 maggio 2002, n. 7461; id. 5 aprile 2005, n. 7016; 6 marzo 2006, n. 4770; 7 settembre 2006, n. 19231; 29 dicembre 2006, n. 27608; 17 giugno 2008, n. 16383: nell'ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, né il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro;

✓ Cass. 16 ottobre 1986, n. 6070; id. 21 maggio 2002 n. 7461; 6 marzo 2006 n. 4770; 29 dicembre 2006, n. 27608: l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata di fatto da soggetto non iscritto nell'elenco dei professionisti è sanzionata con la nullità del contratto.

19-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: la giornalista chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto ex art.1 CCNL giornalisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani (oppure ex art 2 del medesimo contratto), nonché accertarsi l'illegittimità del licenziamento orale e la condanna della società al reintegro.

Regione: Friuli-Venezia Giulia

Data: tribunale di primo grado 16 gennaio 2013

La storia

La giornalista ricorrente in primo grado ha lavorato per 21 anni come giornalista per un quotidiano del Nordest, dal 1990 al 2011, occupandosi di politica, cronaca nera e giudiziaria. In questo periodo ha prodotto una media di 160 articoli l'anno, prima in una redazione locale poi, alla chiusura della stessa, presso un recapito del giornale. Nel '92 è diventata pubblicista, nel 2007 giornalista professionista (iscrizione nei praticanti retroattiva dal 2005). Negli anni è stata pagata un po' ad articolo e un po' a forfait mensile, fino al suo "licenziamento" avvenuto oralmente nel 2011.

Elementi determinanti per la decisione

Decisive, oltre al materiale prodotto, le dichiarazioni di diversi testimoni: un caporedattore, due redattori, un dirigente della Polizia di Stato (per il quale la giornalista ha sempre rappresentato l'unica persona di contatto con la testata).

Per questo il giudice ritiene provata la subordinazione del giornalista all'editore, anche in considerazione delle sentenze di Cassazione che evidenziano come nel lavoro giornalistico la subordinazione si concretizza più che altro con la collaborazione, anche se la prestazione è effettuata a domicilio.

Sentenza

Per il giudice la giornalista ha sempre prestato lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato, riconducibile alla qualifica di redattore. Fino al 2007, addirittura, “in violazione di norme imperative”.

Dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente e dispone il reintegro in servizio della giornalista.

La società editrice è obbligata a pagare la differenza tra il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e quanto effettivamente percepito, oltre ai mancati pagamenti nel periodo di “licenziamento”. Sul fronte pensionistico la società è obbligata a regolarizzare i contributi non prescritti e ad effettuare un risarcimento per i periodi di mancata contribuzione.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. sez. lavoro 02.04.2009 n° 8068: subordinazione;
- ✓ Cass. sez. lavoro 12.02.2008 n° 3320: subordinazione;
- ✓ Cass. sez. lavoro 16.05.2001 n° 6727: la subordinazione si concretizza più che altro con la collaborazione;
- ✓ Cass. sez. lavoro 05.12.1988 n° 6598: prestazione lavorativa a domicilio;
- ✓ Cass. sez. lavoro 09.02.1996 n° 1024: prestazione lavorativa a domicilio;
- ✓ Cass. sez. lavoro 08.02.2011 n° 3037: quotidianità di prestazioni per i redattori;
- ✓ Cass. sez. lavoro 09.03.2004 n° 4797: quotidianità di prestazioni per i redattori.

20-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede art.1

Regione: Veneto

Data: 2007, ordinanza RG 1450/2007 tribunale Venezia primo grado

La storia

Il giornalista lavora per un giornale regionale, dal 1999 al 2007. In quell'anno la nuova proprietà della testata decide di tagliare i contratti a termine ad esterni. Il giornalista, con due figli piccoli e un mutuo a carico, ricorre al giudice, chiedendo, con un procedimento d'urgenza, il riconoscimento della subordinazione anche per tutti gli anni passati. Inoltre, a sostegno della tesi della subordinazione il giornalista presenta un contratto di sostituzione effettuata per 5 mesi del 2006, relativo ad una delle redazioni provinciali. La sostituzione era motivata dalla sostituzione per ferie di 5 redattori. La società obietta richiamando la validità dei contratti passati, escludendo l'automatica conversione in subordinato di un contratto a termine invalido (D.lgs. 368/2001), e, ai fini della sussistenza del periculum in mora (necessario per la concessione di un provvedimento d'urgenza), eccepisce che il giornalista può contare anche sull'indennità di disoccupazione Inpgi, sullo stipendio della moglie e sulla proprietà di un terreno da 1000 mq.

Elementi determinanti per la decisione

Il giudice della fase cautelare rileva anzitutto che si è trattato di una “collaborazione consolidata”, visto che i contratti sono stati rinnovati con regolarità per 8 anni. Che il giornalista, proprio per questo, poteva aspettarsi ad un certo punto di veder riconfermare il contratto. Il giudice ravvisa poi possibili ripercussioni e danni personali e professionali per il giornalista, che rischia di non poter più svolgere la propria professione a tempo pieno. Il giudizio ruota principalmente attorno al contratto di sostituzione. Per il giudice nell'oggetto del contratto la causale (sostituzione di altri redattori in ferie, elencati per nome, limitatamente al periodo del contratto) era insussistente, perché risulta che per una parte rilevante del periodo oggetto del contratto erano presenti in azienda sia il ricorrente, sia i lavoratori che lo stesso avrebbe dovuto sostituire. Pertanto l'oggetto del contratto è invalido, e l'apposizione del termine derivante dall'oggetto è pure invalido. Nè vale l'obiezione della società sulla possibilità di mutare la causale di un contratto a termine in corso (Cass. 1998 n°625), perché l'oggetto del contratto non era regolare sin dall'inizio. Per il giudice non è condivisibile neanche l'obiezione della società di apporre allora la “nullità” del contratto a termine (secondo art. 1418 cc.), perché vale l'orientamento espresso dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 835/2003 sulla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, e perché si deve tenere conto anche dell'art. 1419 cc: nullità delle singole clausole diventa nullità del contratto se risulta che le parti, senza quei contenuti, non lo avrebbero sottoscritto. Nel caso in esame manca la prova che le parti senza quella clausola non avrebbero sottoscritto il contratto, e quella prova secondo il giudice grava sulla società (richiama l'orientamento di Cass. 11673 del 21/5/2007)

Sentenza

Per il giudice il termine apposto al contratto di sostituzione è privo di effetti, per i motivi di cui sopra. Ordina, pertanto, l'immediata riammissione in servizio del ricorrente e condanna la società alla refusione delle spese di lite.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 23/1/1998 n°625 mutamento della causale in corso, nei contratti a termine
- ✓ D.lgs. 368/2001 necessità della specificazione delle ragioni alla base dell'assunzione a termine
- ✓ Corte d'appello di Milano 835/2003, contratto a termine diventa indeterminato in caso le ragioni dell'apposizione del termine siano insussistenti
- ✓ art. 1419 cc: nullità delle singole clausole diventa nullità del contratto se risulta che le parti, senza quei contenuti, non lo avrebbero sottoscritto
- ✓ Cass. 21/5/2007 n° 11673 la società deve fornire la prova che l'azienda non avrebbe stipulato il contratto senza l'apposizione del termine

21-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Chiede riconoscimento della natura subordinata del rapporto ex Art.1 (corrispondente estero) del CNLG o, in subordine, ex Art. 2 del medesimo contratto.

Regione: Lazio

Data: gennaio 2004, sentenza primo grado 9719 del 2004

La storia

Il giornalista è professionista e lavora per un giornale nazionale sportivo da New York per 6 anni, dal 1994 al 2000, fornendo notizie e garantendo dalla propria abitazione la totale copertura di avvenimenti sportivi (pugilato, tennis, pallacanestro) americani; in più cura una pagina di basket con cadenza periodica. Solo in occasione di avvenimenti sportivi di risonanza mondiale (Formula 1, Olimpiadi) affianca l'inviato speciale del giornale. La sua attività si sviluppa mediante periodici contatti con la redazione Sport Vari del quotidiano e con il suo responsabile. Il giornalista viene pagato con un fisso, ha un rimborso per le spese telefoniche e comunica in anticipo alla redazione, su richiesta della stessa, i periodi di ferie e di indisponibilità per malattia. Il giornalista chiede quindi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto ex Art. 1 del CNLG in qualità di corrispondente estero o, in subordine, ex art. Art. 2 dello stesso contratto collettivo.

Elementi determinanti per la decisione

Il giudice accoglie il ricorso del giornalista “con domanda subordinata”, ossia accerta l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ex art. 2 del CNLG. Risulta, infatti, provato dalle testimonianze e dalla documentazione fornita che sussistono i requisiti stabiliti dall’Art. 2 del CNLG e, cioè, la continuità di prestazioni giornalistiche e la responsabilità di un servizio. Il lavoratore era, di fatto, l’unico giornalista di cui il quotidiano potesse avvalersi (negli USA) con continuità e coordinazione in relazione alle sue esigenze; inoltre, i redattori sapevano di poter contare su di lui per ogni chiarimento e notizia sugli avvenimenti sportivi americani; la relazione si concretizzava in termini sia di reperibilità di fatto, sia di preventiva comunicazione delle ferie e delle malattie. Il compenso era fisso e determinato, il giornalista aveva un rimborso per le spese telefoniche e comunicava in anticipo alla redazione, su richiesta della stessa, i periodi di ferie e di indisponibilità per malattia. Dispone infatti tra l’altro l’art. 2 citato che le norme del CNLG si applicano anche ai giornalisti collaboratori fissi “che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio”. Sussiste continuità di prestazione quando il collaboratore fisso, non dando opera quotidiana, assicura, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; vincolo di dipendenza quando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari (...), e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; responsabilità di un servizio quando al collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche. Per quanto appare dalle risultanze istruttorie, ricorrono senz’altro, con riferimento all’attività giornalistica in concreto prestata dal giornalista da New York, i tre connotati della continuità della prestazione, del vincolo di dipendenza e della responsa-

bilità di un servizio. Non può invece accogliersi la domanda principale di riconoscimento di corrispondente da New York con un trattamento di caposervizio in relazione al dettato dell'Art. 1. Se è vero, infatti, che il corrispondente non ha necessariamente un campo di attività specializzato, ma fornisce notizie della natura più disparata, è corrispondente il giornalista che mette a disposizione della redazione quotidianamente la propria attività; il giornalista ha provato, come detto, la continuità delle prestazioni, ma non la quotidianità dell'impegno lavorativo per il giornale. Non sussistendo a New York un ufficio di corrispondenza del giornale e operando il giornalista da solo a casa, non può ritenersi l'esistenza di una redazione e l'esercizio di compiti direttivi ovvero di coordinamento nei confronti di giornalisti o collaboratori, quali elementi specificamente previsti dall'art. 1 CNLG. La relativa qualifica di corrispondente non può, quindi, essere riconosciuta.

Sentenza

Il giudice riconosce la sussistenza del rapporto di lavoro tra il giornalista e l'azienda nel periodo richiesto in base all'Art. 2 del CNLG ma non quello di corrispondente ex Art. 1 e condanna l'azienda al pagamento delle retribuzioni dovute, oltre agli interessi, detratto quanto percepito dal giornalista nel medesimo periodo di riferimento.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 28.4.1984, n. 2656 (il corrispondente non ha necessariamente un campo di attività specializzato, ma fornisce notizie della natura più disparata)
- ✓ Cass., 27.8.1987, n. 7055; (è corrispondente il giornalista che mette a disposizione della redazione quotidianamente la propria attività).
- ✓ Cass 18.2.1982, n. 1034 (è corrispondente colui che fa parte di un ufficio di corrispondenza)

22-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: qualifica di caposervizio e relative spettanze.

Regione: Emilia-Romagna

Data: aprile 2004 primo grado tribunale Bologna n° 326

La storia

Il giornalista che ricorre in primo grado lavora per 9 anni in una redazione locale di un quotidiano romagnolo, dal 1988 al 1997. Svolge la sua attività a tempo pieno, anche se per l'azienda è inquadrato come articolo 36 (pubblicista in redazioni decentrate, massimo 24 ore settimanali). Si occupa di sport, seguendo partite e trasferte di squadre locali e coordinando una rete di collaboratori. Per questo chiede che gli venga riconosciuta la qualifica di caposervizio, oltre ad un trattamento economico di 329 milioni di lire ed il versamento dei relativi contributi previdenziali. Nel 1998 interrompe il suo rapporto di lavoro.

Elementi determinanti per la decisione

Le testimonianze di colleghi del giornalista hanno chiarito come lo stesso lavorasse almeno otto ore al giorno, con un giorno settimanale di riposo concordato con il resto della redazione. E' emerso poi come il ricorrente si occupasse in via esclusiva del suo settore, impartendo direttive ai collaboratori, collaborando alla formazione del menabò, decidendo in via esclusiva quali fatti di cronaca sportiva inserire. Partecipava, poi, alle riunioni giornaliera della redazione e alla programmazione dei turni.

Non appare invece fondata la richiesta del riconoscimento della mansione di caposervizio, dato che il coordinamento del giornalista era su collaboratori esterni al giornale. Ai sensi dell'art.11 Ccng, invece "la qualifica di caposervizio è attribuita al redattore cui sia affidata la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo, ed abbia alle proprie dipendenze almeno due redattori o collaboratori fissi, con il compito di rivederne il lavoro e di fornire le direttive".

Sentenza

Il giudice riconosce che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno con le mansioni di redattore, non di caposervizio. Condanna l'editore al pagamento di 180mila euro e alla regolarizzazione contributiva. Dichiara prescritte le pretese del ricorrente antecedenti il novembre 1991 (prescrizione interrotta da una lettera del novembre '96).

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

✓ art. 2126 c.c. Sugli effetti del contratto, che valgono e qualificano il giornalista che lavora come redattore con questa mansione (e la relativa retribuzione), anche qualora egli non sia iscritto all'albo

23-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Chiede accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento differenze contributive

Regione: Lombardia, Tribunale di Milano

Data: sentenza del tribunale ordinario 17 ottobre 2014

La storia

Il giornalista dichiara di aver lavorato per la testata senza soluzione di continuità dal 1/07/ 2008 in forza di una serie di contratti a tempo determinato prima e di collaborazione poi, svolgendo sempre le mansioni di redattore. Afferma di essere stato inserito regolarmente nei turni di redazione in prevalenza con funzioni di coordinamento, conduzione, lettura della rassegna stampa, nonché di aver lavorato anche da inviato a bordo campo in occasione di avvenimenti sportivi. Da quanto riferito dal ricorrente si parla di rapporto continuamente intrattenuto sotto forma di collaborazione giornalistica dal 15-6-2010 mediante successivi contratti con termine di efficacia 15/06/2010 – 31/07/2011, 01/08/2011-31/07/2013, 1/08/2013-07/2014. Come indici di subordinazione, il giornalista fa riferimento alle norme contenute nell'art 1 e 2 CGNLG e all'accordo sindacale del 18/06/2013, e richiede il riconoscimento della qualifica di redattore ordinario dal 15 giugno 2010, in via subordinata di collaboratore fisso. Chiede quindi le differenze contributive che ne conseguono.

Elementi determinanti per la decisione

La controparte ai sensi dell'art. 32 comma 3 lett. a) L. n. 183 del 2010 (cd "Collegato lavoro") dichiara che il giornalista ha impugnato il solo contratto di collaborazione a tempo determinato, sottoscritto il 30/07/2012 e scaduto il 31/07/2013, mentre gli altri due contratti non sono stati impugnati. Il rapporto di collaborazione peraltro è stato impugnato al di là del termine dei 60 gg previsto dalla norma.

Il giudice rileva la mancanza del requisito di continuità della collaborazione, e come la stessa sia stata, a partire da settembre 2011 sino a marzo 2013, caratterizzata da notevole ed evidente discontinuità: il giornalista ha lavorato per circa la metà dei 238 gg. lavorabili per anno solare nel primo biennio coperto da contratti di collaborazione oggetto di censura nella sede giudiziale. Pare inoltre carente sotto il profilo della continuità, la presenza del giornalista presso la redazione. In correlazione, appare molto mutevole il compenso percepito dal giornalista nel periodo in questione. Secondo il giudice, sono scarsamente legate al vincolo di subordinazione anche le emergenze e i turni lavorativi in redazione descritte dal giornalista, né si ritrovano significativi indici di subordinazione nei contratti sottoscritti. La clausola di esclusiva di cui all'art. 17, (tipica dei rapporti di lavoro caratterizzati dall'autonomia, quale l'agenzia) per il giudice appare pienamente conforme alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dal giornalista per la testata giornalistica, ma non rivelatrice di subordinazione. Né, infine, appare conferente il richiamo all'accordo sindacale del 19/06/2013, non essendo ravvisabile alcun diritto da parte del giornalista: alla data della sottoscrizione non aveva maturato un'anzianità di 24 mesi, ed era escluso peraltro dall'applicazione dell'accordo che escludeva i giornalisti che avessero intrapreso azioni giudiziarie nei confronti dell'azienda.

Sentenza

Il giudice del Lavoro lombardo rigetta il ricorso proposto del giornalista in quanto giuridicamente infondato, e lo condanna al pagamento di 3.513,00 euro per spese legali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ art. 32 comma 3 lett.a) L n. 183 del 2010 (cd “Collegato lavoro”): norme e tempi (60 gg dalla scadenza del contratto) per il ricorso norme contenute nell’art 1 e 2 CGNLG e nell’accordo sindacale del 18/06/2013
- ✓ Cass. 8068/2009, Cass. Civ. 3320/2008, sentenza n° 3334 22/7/2010 Trib. Milano: peculiarità e indici positivi e negativi della subordinazione nel lavoro giornalistico

SENTENZE TV E RADIO

24-Testata: Televisione privata

Richiesta: Accertamento rapporto di lavoro subordinato con qualifica di redattore, reintegra

Regione: Lombardia

Data: Trib. Milano primo grado, 13 Ottobre 2014

La storia

Il lavoratore è un giornalista professionista che a partire dal luglio del 2011 lavora per la testata televisiva sportiva di una società editoriale. Nella pratica quotidiana, il lavoratore partecipa alle riunioni giornalieri di redazione, stila le scalette, si occupa dell'inserimento dei sottotitoli ed è sottoposto a turni di lavoro quotidiani decisi dalla società. Nel giugno del 2013 riceve la disdetta per scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.

Elementi determinanti per la decisione

Il giudice, sulla base della produzione documentale, delle sentenze della Cassazione e delle testimonianze dei colleghi del giornalista, accerta la sussistenza della natura subordinata che caratterizza il rapporto tra le parti in causa. Un collega, inquadrato come lavoratore subordinato, ha testimoniato che il giornalista svolgeva le sue stesse mansioni. Il giudice ha inoltre accertato il controllo sulla scaletta da parte del capo Pod, la partecipazione del giornalista alle riunioni di redazione, l'assenza di autonomia nelle scelte e nei contenuti, l'esistenza di turni di lavoro e un impegno di lavoro, di tipo continuativo, corrispondente a cinque giorni a settimana, in tutti i periodi dell'anno. Viene inoltre rilevato che il giornalista era costantemente a disposizione dell'azienda, per soddisfarne le esigenze e le direttive. Infine viene rimarcato come il ricorrente percepisse mensilmente una retribuzione fissa e costante.

Sentenza

Il giudice ritiene che tra il giornalista e l'azienda sia intercorso, fin dall'origine, un rapporto di lavoro subordinato, che deve considerarsi a tempo indeterminato, per l'invalidità del termine apposto al contratto di collaborazione, non essendo collegato ad alcuna esigenza organizzativa, tecnica o produttiva di tipo temporaneo. Viene stabilito che il ricorrente sia assunto con inquadramento di redattore ordinario, ai sensi del contratto collettivo giornalistico e conseguentemente viene dichiarata illegittima la disdetta del rapporto di lavoro. L'azienda è condannata a risarcirlo riconoscendogli l'equivalente di 2,5 retribuzioni mensili globali di fatto (pari a 2.404 euro lordi mensili) e al pagamento di rivalutazione, interessi stabiliti dalla legge e spese legali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

Cass. n. 18660/05; Cass. n. 4770/06 (caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riguardo al lavoro giornalistico)

Cass. n. 1148/13 (conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)

25-Testata: Televisione privata

Richiesta: La giornalista contro l'emittente privata (la Cassazione respinge il ricorso della giornalista)

Regione: Molise

Data: Cassazione giugno 2014 n° 14100

La storia

La giornalista dal 9/1/1989 al 13/6/1991 svolge una prestazione autonoma presso una tv privata, con qualifica di redattrice. Dal 1991 viene assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (per il quale trova applicazione il contratto collettivo per le imprese radiofoniche e televisive locali), viene iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti e matura un credito retributivo di 1.060 euro. La giornalista viene licenziata il 4/9/93 per riduzione del personale ma impugna il licenziamento, chiede la riquilificazione del suo ruolo e adeguato compenso. Ricorre al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti che accoglie in parte le sue richieste e dichiara illegittimo il licenziamento, condannando l'emittente a riassumerla o a darle sei mensilità della retribuzione globale di fatto maggiorata dagli accessori di legge.

La giornalista ricorre in Appello che, con sentenza depositata il 20/12/2011 rigetta il ricorso, respinge entrambi gli atti di gravame compensando tra le parti le spese del grado. Quanto al licenziamento, la Corte conferma la mancata prova della soppressione del posto e la mancanza di prove circa il requisito indispensabile per poter invocare la tutela reale.

La giornalista ricorre in Cassazione e la Società fa controricorso (che verrà respinto, con l'altro).

Ecco i motivi per cui la giornalista impugna la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila: 1) qualificazione del rapporto di lavoro dal 9.10.1989 al 13.6.1991; contesta la ravvisata autonomia del rapporto di lavoro. 2) contesta di aver svolto il lavoro a tempo parziale; 3) contesta la falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro e dell'art.

1 del d.p.r. n. 153 del 16/1/61 e di conseguenza di aver diritto all'applicazione della relativa contrattazione collettiva; 4) mancata motivazione sulla inapplicabilità ai contratti collettivi giornalistici diversi da quelli del 1959; 5) illogicità della decisione di ritenuta inapplicabilità della tutela reale per difetto del requisito dimensionale previsto dalla legge, requisito che si poteva dedurre dalla mancata risposta del legale rappresentante della società.

Per la Cassazione tali motivi sono improcedibili.

Elementi determinanti per la decisione

La Corte di Cassazione dichiara che dal '91 in poi non sono emerse prove che dimostrino l'effettiva dipendenza della giornalista. Inoltre, la stessa, violando la regola art. 369 c.p.s., comma 2 n.4, non produce i contratti collettivi completi a cui fa riferimento e di cui eccepisce l'erronea applicazione.

Sentenza

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di 2.600 euro per compensi professionali e di 100 euro per esborsi oltre accessori di legge.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

Cass. sentenza n. 20075/2010 - art. 369 c.p.s., comma 2 n.4: importanza del deposito degli atti (anche contratti collettivi)

26-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Riconoscimento ruolo in redazione (accolto, Rai perde il ricorso)

Regione: Abruzzo

Data: maggio 2014 (Cassazione 12102/2014)

La storia

Si tratta di una programmista-regista che, a seguito di ricorso al Tribunale del Lavoro, aveva visto riconoscersi il ruolo di redattore ordinario, con relativo adeguamento retributivo e previdenziale. Tale decisione confermata in Appello è stata portata in Cassazione dalla “Rai Spa”, nel frattempo trasformatasi in “Rai Holding Spa”. A tale pronuncia la Tv di Stato aveva eccepito dinanzi alla Suprema Corte con una serie di motivazioni.

Elementi determinanti per la decisione

La Corte di Cassazione in coerenza con la Corte d'Appello dell'Aquila, ha accertato la sussistenza di due distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intersorsi fra le parti. Non è stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, non era riconosciuta alcuna stabilità, tanto che la RAI non riconosceva neppure che il rapporto fosse a tempo indeterminato. Circa la qualifica e il trattamento da attribuire alla lavoratrice, le contestazioni della RAI sono state giudicate generiche e non idonee a contrastare lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di redattore.

Sentenza

La Suprema Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la società ricorrente principale (la Rai, si rammenta la continuità giuridica tra le due denominazioni esistenti nel corso del rapporto di lavoro), al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 100 euro per esborsi, 4000 euro per compensi professionali.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. SU 31 marzo 2009, n. 7770: denuncia del difetto di motivazione ed errore di qualificazione giuridica del fatto.
- ✓ Cass. 7 maggio 2007, n. 10295; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698: il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione.
- ✓ Cass. 6 luglio 2002, n. 9839; Cass. 22 giugno 2004, n. 11644; Cass. 13 dicembre 2004, n. 23227; Cass. 19 gennaio 2012, n. 1147: sussistenza della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro.

27-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Contratto a tempo indeterminato (Rai perde il ricorso)

Regione: Lazio

Data: aprile 2014 (Cassazione 8191/2014)

La storia

Si tratta dell'impugnativa di una sentenza di Appello che aveva visto la televisione di Stato eludere la regolare contrattualizzazione di un lavoratore che, al contrario, era stato assunto con più contratti a tempo determinato.

La stessa Corte, nel secondo grado di giudizio, aveva ritenute erronee le richieste della ricorrente (RAI). Tra le parti vi era stata una conciliazione dinanzi ai sindacati, che impegnava la società datrice a un nuovo contratto di lavoro.

Elementi determinanti per la decisione

La Suprema Corte ha rilevato vizi di motivazione della sentenza d'Appello impugnata, per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento al contenuto della transazione risultante dal verbale di conciliazione.

Sentenza

La Cassazione rigetta il ricorso della Rai e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 100 euro per esborsi, 2500 euro per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718 : le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito.

✓ Cass. 4 ottobre 2007, n. 20780: l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni.

✓ Cass. 15 maggio 2003, n. 7548; Cass. 6 giugno 2011, n. 12211: alle rispettive pretese non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

✓ Cass. 6 giugno 2011, n. 12211 e Cass. 15 maggio 2003, n. 7548 : in tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore occorre indagare se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all' "incertus litis eventus" (esito incerto del contenzioso).

28-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Riconoscimento emolumenti maturati (Rai perde il ricorso)

Regione: Lazio

Data: aprile 2014 (Cassazione 7822/2014)

La storia

Con ricorso del 22-1-2004 la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso il 4-12-2003. Il tutto, quindi, in opposizione a una sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 30-5/22-7-2003: il giudice di primo grado aveva riconosciuto la unicità del rapporto a tempo indeterminato dal 17-9-1987, e il diritto al trattamento economico e normativo di redattore dal 5-11-1990 fino al 2001, con la condanna della società al pagamento delle relative differenze e il diritto alla prosecuzione del rapporto (circa 171mila euro).

Il Tribunale, con sentenza del 22-6/23-6-2004 revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente (la Rai) a pagare un importo ridotto. Il giudice riteneva fondata la domanda della ricorrente (la giornalista in questione) ma in relazione alle contestazioni della RAI, revocava il decreto ingiuntivo. La quantificazione del risarcimento avveniva anche in base alle indennità di cui agli artt. 5 e 14 dell'accordo integrativo RAI-USIGRAI

Elementi determinanti per la decisione

Anzitutto, nel testo si ricorda che il giudice d'appello ha ritenuto fondata l'istanza della giornalista circa l'indennità prevista dall'art. 5 dell'accordo integrativo Rai-Usigrai: l'indennità era andata a tutti i giornalisti assunti nella redazione in cui aveva lavorato, senza distinzioni, quindi andava riconosciuta anche a lei. All'udienza del 14-11-2013, è stato poi rilevato dai giudici della Cassazione che il deposito degli atti era avvenuto oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c. I giudici reputano comunque possibile accettare gli atti, consentendo alle parti di presentare osservazioni

Dalla valutazione dei motivi del ricorso della Rai, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili gli stessi, sotto i vari profili evidenziati.

Sentenza

Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. S.U. 26-7-2004 n.14060
- ✓ Cass. S.U. 25-3-2010 n. 7161 sull'importanza del deposito dell'intero CNLG (contratto nazionale di lavoro giornalistico)
- ✓ Cass. Numeri: 5162/2005, 5472/2006, 1072/227, 10185/2007, 21924/2008, 26435/2009, 8478/2011, riguardanti la caducazione del "quantum".
- ✓ Cass. S.U. n. 13916/2006 5-3-2009 n. 5360, 19-11-2010 n. 23483, 23-12-2010 n. 26041, 30-12-2011 n. 30780, riguardanti i termini di produzione dei ricorsi.

29-Testata: Televisione privata

Richiesta: richiesta (in primo grado) di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, livello contrattuale e retribuzione

Regione: Lombardia, Tribunale di Milano

Data: sentenza dell'8 aprile 2014 primo grado

La storia

La giornalista dichiara di aver lavorato senza soluzione di continuità per l'editore e per due società collegate (televisioni). A conclusione del suo rapporto lavorativo, avvenuto per dimissioni il 16/9/2013, la giornalista chiede al tribunale di primo grado di Milano che le sia riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello contrattuale più alto, la relativa contribuzione, la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e le differenze retributive dovute all'attività straordinaria da lei svolta.

La giornalista si è occupata sia della redazione, Tg, di scrivere pezzi, della messa in onda, sia di aiutare i colleghi, di coordinare, assegnare contenuti, supervisionare le stagiste e controllare i loro servizi. Ha fatto tutto ciò che concerneva la redazione, contributi, talk show per il quale si occupava di tutto dall'inizio alla fine, anche di trovare gli ospiti e a volte montare al posto dell'addetto. La giornalista, nello svolgimento della mansione affidata, si atteneva alle direttive generali dei responsabili, della caporedattrice della tv, in particolare riguardo al tipo di contenuti, degli eventi e alle locations, mentre era autonoma nella costruzione del servizio e dei contenuti. La giornalista cessava la propria prestazione tra le 18.00/19.30 fatti salvi casi straordinari. A parte il primo stipendio ricevuto, la giornalista riceveva tutti i compensi da una delle due tv. E' quest'ultima infatti che si occupa, anche per soggetto sociale, della ideazione, produzione e post produzione di format televisivi in genere anche in relazione alle trasmissioni mandate in onda sull'altra emittente.

Elementi determinanti per la decisione

Tenuto conto dell'attività redazionale e gestionale svolta con continuità dalla giornalista, rilevato e accertato, anche attraverso l'attendibilità dei testimoni (in quanto persone a diretta conoscenza delle circostanze e non portatrici di interessi diretti o indiretti in causa), appaiono sicuramente alcuni indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo di causa, ex art. 2094 e ss c.c..

Per quanto riguarda la società datrice del rapporto di lavoro, il giudice rileva che negli atti non vi sono elementi idonei per smentire quanto già statuito dal Tribunale di Milano, con sentenza 28/07/2009 e 19/01/20011, in relazione all'accertata insussistenza di una unica struttura organizzativa e produttiva in capo all'editore e alle altre due società collegate. (cfr Cass. N. 3136 del 1 aprile 1999; Cass. n.11275 del 28 agosto 2000; Cass. N. 4274 del 24 marzo 2003). Alla luce di ciò, tenuto conto dell'attività continuativa svolta dalla giornalista nel periodo di causa, del chiaro riferimento nella raccomandata del 23/07/2010 alla prestazione che la giornalista avrebbe svolto unicamente a favore di una delle tv, la mancanza di altre attività lavorative specifiche per la società editrice, il Giudice ha ritenuto l'imputabilità del rapporto di lavoro subordinato in capo alla sola tv.

Per quanto riguarda il livello contrattuale applicabile è stato rilevato che le mansioni continuativamente svolte dalla giornalista appaiono conformi con quanto stabilito dalla normativa collettiva di riferimento per il livello 5 (dove sono compresi i lavoratori provvisti di autonomia operativa con conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con notevole esperienza nel settore tv e capacità professionali). Nel caso specifico l'attività svolta appare conforme anche a quanto previsto nel livello 6, ma va tenuto conto che fino al 2010 non aveva maturato nessuna specifica esperienza nel settore televisivo, né fatto un percorso di studio specifico.

Per quanto riguarda le contestazioni in merito alla quantificazione delle differenze contributive, una volta accertato in giudizio l'esistenza di un

rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto vale “il principio dell’assorbimento”, per cui dove il trattamento economico complessivo erogato dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, non debbono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente corrisposti. Si esclude che il lavoratore sia tenuto a restituire tale eccedenza. Ne consegue che il datore di lavoro che chieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, ha l’onere di dimostrare che la maggiore retribuzione è stata determinata da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli art. 1429 e 1431 cod. civ.(v. Cass. N. 5552/2011)

Sentenza

Il Tribunale di Milano dichiara che tra una delle due tv chiamate in causa e la ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata; dichiara che le mansioni svolte dalla ricorrente rientrano nel 5° livello CCNL imprese radiotelevisive private; rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l’accertamento delle differenze retributive dovute alla giornalista.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. 8068/2008: caratteristiche specifiche della subordinazione nell'attività giornalistica
- ✓ Cass. 14913/2009: elementi del rapporto di lavoro giornalistico
- ✓ Cass. N. 3136 del 1 aprile 1999; Cass. n.11275 del 28 agosto 2000;
- ✓ Cass. N. 4274 del 24 marzo 2003: il collegamento economico-funzionale tra aziende e i casi in cui gli obblighi di lavoro subordinato a una si estendono all'altra
- ✓ Cass. Cit. n. 4274 del 2003; Cass. 8809/2009: casi in cui a un solo dipendente corrispondono più datori di lavoro, con obblighi solidali tra loro
- ✓ Art. 24 bis cod civ. DPR 9 novembre 1976, n. 902; art 3 legge 12 agosto 1977, n. 675; DI 30 gennaio 1979, n. 26 convertito in L. 3 aprile 1979, n. 95: disciplina delle agevolazioni finanziarie alle imprese industriali
- ✓ v. Cass. 2261/1995: partecipazione al giudizio, oltre che della società che formalmente riveste il ruolo di datore di lavoro, anche della società che il lavoratore assume essere unica ed effettiva titolare del rapporto
- ✓ v. Cass.n. 5552/2011: il datore di lavoro, se chiede la restituzione di somme erogate in eccesso rispetto ai minimi contrattuali, deve dimostrare che il tutto deriva da un errore con i requisiti previsti dagli artt. 1429 e 1431

30-Testata: Radio di Stato (Rai Radio).

Richiesta: assunzione a tempo indeterminato

Regione: Lazio

Data: 13 marzo 2014, (Cass. n. 5879 del 2014)

La storia

Il giornalista ricorrente fa causa contro la Rai chiedendo la nullità del termine apposto ai sei contratti di lavoro a termine per un programma radiofonico a diffusione nazionale. I primi due contratti, nonché il sesto, erano stati stipulati per sostituzione di personale assente per ferie, il terzo per sostituzione di una giornalista assente dal servizio per aspettativa, il quarto e il quinto per la preparazione della rubrica. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano rigettato le domande del giornalista. Il ricorso in Cassazione invece viene accolto e la nullità del primo contratto a termine assorbe ogni questione sulla legittimità o meno dei successivi. Un altro giudice nella medesima Corte d'appello procederà quindi ad un nuovo esame della controversia.

Elementi determinanti per la decisione

La Cassazione decide soprattutto in base all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del c.n.l.g. Le parti collettive, pur prevedendo che le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative editoriali, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, debbano "riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati" hanno, tuttavia, espressamente escluso, per quanto concerne la vicenda in esame, la previsione di un limite percentuale per l'ipotesi di sostituzione di lavoratori in ferie (causale apposta al primo contratto a termine stipulato). La carente previsione collettiva di un limite quantitativo (soprattutto in funzione antielusiva della legge n. 56/87 e di prevenzione di un uso indiscriminato della tipologia contrattuale) rende la clausola contrattuale nulla in quanto non soddisfa, per quanto esposto, il requisito di cui all'art. 23 legge n. 56 del 1987.

In massima sintesi, per la Cassazione l'azienda non poteva fare dei contratti a termine in quanto nell'accordo con le parti sindacali (il contratto) non si prevedeva un limite percentuale di tali contratti in riferimento al totale dei contratti a tempo indeterminato: questo rende quel passaggio del contratto giornalistico (che legittima i contratti a termine) nullo, e come tale invalida i termini apposti ai vari contratti fatti al ricorrente.

La Corte cita completamente i commi contestati del CNLG.

Sentenza

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.

Articoli di procedura citati, di particolare interesse

- ✓ art. 23, comma 1, legge 56/1987, in relazione agli artt. 1418, co.1 e 1419 c.c : necessità che sia espresso da un accordo con le parti sindacali il rapporto fra contrattualizzati a tempo indeterminato e a termine
- ✓ art. 3, commi 2,3 e 4 del c.n.l.g.
- ✓ Cass. 6787/2013 contro l'uso indiscriminato della tipologia contrattuale
- ✓ Cass.n. 9141 del 2008, ratio della legge che prevede accordi sindacali per determinare l'uso del contratto a termine
- ✓ Cass. S.U. sent. n. 4588 del 2006, l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro circa i contratti a termine è idonea garanzia per i lavoratori

31-Testata: testata televisiva.

Richiesta: Chiede art.1 e risarcimento

Regione: Lazio

Data: 7 marzo 2014, sentenza n° 5328/2014

La storia

Il giornalista lavora per una testata televisiva nazionale dal 1996 al 2004. In primo grado, e in appello, gli viene riconosciuta la qualifica di redattore ordinario. Sulla base dei pronunciamenti giudiziari, notifica all'azienda un atto di precetto per 284mila euro. L'azienda resiste, ma nel 2008 il Tribunale di Roma dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.

La vicenda prosegue in Cassazione, dove l'azienda sostiene che la Corte di Appello non abbia tenuto conto dei rilievi operati sulla quantificazione del credito. In particolare, che i minimi retributivi del redattore ordinario (con meno di trenta mesi di anzianità) siano fortemente inferiori alle somme precettate. Il tribunale, poi, non avrebbe nemmeno nominato un consulente tecnico d'ufficio.

Elementi determinanti per la decisione

Per la Cassazione il motivo è improcedibile e inammissibile sotto vari profili.

Improcedibile in quanto non risultano allegati al ricorso diversi documenti (Cnlg, contratto integrativo Rai-Usigrai) e non viene precisato in quali parte del fascicolo siano stati prodotti.

Il diritto dell'inquadramento nella qualifica di redattore a decorrere dal '97 poi, e la questione relativa alla liquidità del credito, erano già stati trattati in precedenza dai giudici di merito.

Sentenza

Per la Cassazione il ricorso dell'azienda, volto a contestare il risarcimento, è da rigettare. La stessa è condannata al pagamento delle spese processuali

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass. n.8569/2013 sulla carenza del requisito dell'autosufficienza, con riferimento a documenti senza indicare dove e quando questi erano stati prodotti nei precedenti gradi di merito;
- ✓ Cass. 22726 /2011 sul deposito dei documenti.

32-Testata: televisione di Stato.

Richiesta: assunzione a tempo indeterminato

Regione: Piemonte

Data: Cassazione marzo 2014, n° 6108

La storia

La RAI ricorre in Cassazione contro una giornalista, in precedenza assunta con contratti a termine per nove anni. A favore di questa si era dichiarata la Corte d'Appello di Torino ritenendo nullo il termine apposto al primo contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione ferie in base all'art. 23 I. 56/1987: la norma prevede la possibilità di stipulare contratti a termine a patto che vi sia un accordo fra le parti (con il sindacato) che stabilisca una percentuale massima in relazione al numero di contrattualizzati a tempo indeterminato. E nel caso specifico, l'accordo (CNLG) non prevedeva tale percentuale: il che invalidava, secondo la Corte d'Appello, il passaggio che faceva riferimento ai lavoratori a termine. Inoltre, secondo i giudici di secondo grado non c'era stato mutuo consenso nel licenziamento, né poteva definirsi tale il fatto che la giornalista dopo la fine del contratto con la Rai avesse accettato il tfr e poi un altro lavoro altrove. Dal termine dell'ultimo contratto (2005) per i giudici d'appello intercorreva quindi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la tv di Stato.

Elementi determinanti per la decisione

Per la Cassazione è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, in questo caso non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto. Cita altre sentenze di Cassazione che stabiliscono come tale valutazione spetti ai giudici d'appello.

Per la suprema Corte inoltre il fatto che l'azienda nella causale di assunzione giustifichi il termine con la necessità di sostituire lavoratori in ferie fa sì che la Rai non possa, poi, invocare altre fattispecie legittimanti non indicate. Inoltre, per la Cassazione nel caso specifico il richiamo alla contrattazione nazionale appare “un mero espediente diretto a superare il dato inequivoco della specificità del termine”.

Sentenza

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Articoli di procedura citati, di particolare interesse

✓ v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621: nelle decisioni su contratti che potrebbero configurarsi, per nullità del termine, a tempo indeterminato, spetta al giudice d'appello verificare se vi sia stata mutua volontà nella risoluzione del contratto, anche per quanto riguarda l'aver il lavoratore accettato in seguito un altro impiego

✓ Cass. 2-12-2002 n. 17070: spetta al datore di lavoro dimostrare le circostanze per cui il contratto si è risolto per mutuo consenso art. 1227, 2° comma, c. c.: il giornalista ha il diritto di adoperarsi con l'ordinaria diligenza (e accettare altri impieghi) per limitare le conseguenze dannose di un'illegittima cessazione del rapporto di lavoro.

✓ Cass. 10.4.2006 n. 8294: il fatto che l'azienda nella causale di assunzione giustifichi il termine con la necessità di sostituire lavoratori in ferie fa sì che la stessa società non possa, poi, invocare altre fattispecie legittimanti non indicate.

L. n. 56 del 1987, art. 23: possibilità di stipulare contratti a termine a patto che vi sia un accordo fra le parti (con il sindacato) che stabilisca una percentuale massima, in relazione al numero di contrattualizzati a tempo indeterminato

✓ Cass. 22 novembre 2010 n. 23639: se tale percentuale manca, il termine è illegittimo

33-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Riconoscimento redattore prima nomina (accolto, Rai perde il ricorso)

Regione: Lazio

Data: 16 dicembre 2013 (Cass. n. 28035/2013)

La storia

La Rai ricorre contro un giornalista che, nei primi due gradi di giudizio, ha ottenuto il riconoscimento del ruolo di redattore di prima nomina, mentre dalla tv di Stato era stato assunto con più contratti a termine nel 1998 e nel 2000 come “assistente ai programmi”. Con sentenza del 20.2.2010, la Corte di Appello di Roma aveva rigettato i ricorsi proposti dalla Rai s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso del giornalista (pubblicista dal 1988, professionista dal 2001) dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro (intercorso tra le parti dal 6.4.1998, in qualità di assistente ai programmi), e la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi, aveva condannato la Rai al pagamento del trattamento retributivo di redattore di prima nomina. Fra le obiezioni poste dalla Rai c'è la mancata adesione del lavoratore al “bacino di reperimento” che la stessa Rai aveva istituito a suo tempo per le future assunzioni. Premesso che non si era realizzata una risoluzione per mutuo consenso, come opinato dalla tv di Stato, i giudici precedenti avevano fatto discendere la mancanza dell'elemento soggettivo dell'appartenenza al bacino di reperimento fondato, per disposizione collettiva, sulla qualifica di program-mista regista, con conseguente travolgimento della clausola appositiva del termine del contratto stipulato il 26.3.1998 e di quello immediatamente successivo del 23.10.2000, con riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento economico del redattore di prima nomina.

Rai, ricorrente principale alla Cassazione, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c. c. anche in relazione all'art. 1375 c. c., sul rilievo che la perdurante inerzia del lavoratore e la accettazione, da parte del predetto, di somme collegate alla cessazione del rapporto costituivano segni evidenti della rilevanza del comportamento come espressione di volontà risolutoria.

Elementi determinanti per la decisione

Secondo il giudicante non risulta indicato, nel motivo, in che termini era stata formulata inizialmente la domanda del lavoratore, e se fosse stato configurato in quella sede la questione della configurabilità di due rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Poiché l'art. 2126 Cod. Civ. non esclude che, ai fini della determinazione dell'equa retribuzione, possa tenersi conto della retribuzione contrattuale collettiva, l'accertamento della retribuzione dovuta ben può essere compiuto assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario.

Sentenza

La Corte riunisce i due ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

- ✓ Cass., 29.1.2006 n. 27608 ; Cass. 12.11.2007 ; Cass. 5.12.2007 n. 25300: I pronunciamenti riguardano rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione
- ✓ Cass. 18.11.2010 n. 23319, Cass. ord., sez. 6°, 26.7.2011 n. 16287 e 4.8.2011 n. 16932: per la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo dissenso serve una chiara e accertata volontà delle parti, non è sufficiente la mera discontinuità della prestazione lavorativa. Inoltre, questa valutazione spetta al giudice di merito (corte d'appello) e non è censurabile in sede di legittimità (corte di Cassazione)
- ✓ Cass. 2.12.2002 n. 17070: grava sul datore di lavoro l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro
- ✓ Cass. 29.8.2011 n.17723: elementi che qualificano l'attività di giornalista
- ✓ Cass. 17723/2011: importanza della continuità e periodicità del servizio o trasmissione e dell'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa

34-Testata: televisione di Stato.

Richiesta: impugnazione contratti a termine

Regione: Toscana

Data: 5 dicembre 2013, Cassazione n° 27280

La storia

La Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un contratto del 1998 intercorso tra la Rai e una giornalista per tre mesi, ed aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento della lavoratrice come redattore ordinario. La Corte d'Appello aveva rilevato che il contratto aveva un termine nullo, in quanto stabilito secondo l'accordo nazionale CCNL giornalisti 1995-1998 (articolo 3) che, però, non prevedeva la percentuale massima di contratti a termine stipulabili in relazione agli assunti a tempo indeterminato (come dispone l'articolo 23 della legge n. 56 del 1987). Inoltre, per i giudici d'appello la contrattazione aziendale non poteva introdurre nuove ipotesi di legittima apposizione del termine: tale facoltà spetta solo alla contrattazione collettiva nazionale o locale.

Elementi determinanti per la decisione

La Rai lamenta che la Corte d'appello aveva considerato gli accordi USI- GRAI quali contrattazione aziendale, dimenticando che l'accordo del 17 gennaio 2002 fu stipulato a livello nazionale e che il sindacato in questione rappresentava i giornalisti di un'azienda titolare di più indipendenti testate giornalistiche, ben 20 redazioni regionali. Quindi, per l'azienda il suo livello di rappresentatività era sicuramente nazionale. La Corte territoriale ha esaminato compiutamente la clausola del CCNL del 1995 in base alla quale le parti collettive hanno previsto la possibilità di contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie ed ha concluso ritenendo che la clausola non abbia fissato la percentuale dei lavoratori a termine da potersi assumere rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Dunque, essa era da ritenersi nulla per violazione dell'art 23 della L. n 56 del 1987 (che stabilisce che la percentuale venga espressamente citata nell'accordo). La Corte rileva che la lettera della norma, che non contiene alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, e l'espressa previsione che la contrattazione collettiva debba solo indicare la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, inducono a ritenere che la mancanza di tale indicazione non permetta la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di quelle in cui possa ritenersi legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un termine.

Sentenza

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese processuali relative al presente giudizio.

Articoli di procedura citati, di particolare interesse

✓ articolo 23 della legge n. 56 del 1987: necessità che venga espressa la percentuale, nell'accordo sindacale, dei lavoratori a termine in rapporto agli assunti a tempo indeterminato

✓ Cass. n. 9141/2008 , Cass. n. 23639/2010: l'apposizione di un termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il contratto collettivo non contiene, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 l' espressa indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittima e non corrisponde ad un tipo legale di contratto a termine.

✓ Cass. 13.6.2005 n. 12632: la clausola di detta percentuale va fissata in forma scritta.

✓ Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588

35-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Riconoscimento ruolo di redattore ordinario (accolto, Rai perde il ricorso)

Regione: Lazio

Data: novembre 2013 (Cassazione 28032/2013)

La storia

Ricorso della Rai contro una giornalista riconosciuta tale dopo la sentenza di secondo grado: la giornalista in questione ha alle spalle una storia di tre contratti a termine consecutivi come “assistente ai programmi”. La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale, che aveva respinto la domanda volta all'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto. Il giudicante aveva condannato la società radiotelevisiva a risarcire il danno alla lavoratrice nella misura pari alle retribuzioni che le spettavano quale redattore ordinario. La Rai ricorre in Cassazione avverso la pronuncia dei Giudici d'Appello. Fra i motivi della contrarietà della tv di Stato a riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia l'accettazione, al termine di uno dei contratti, del tfr da parte della lavoratrice e il tempo di un anno passato prima del contratto successivo (la Cassazione respingerà questa argomentazione come infondata).

Elementi determinanti per la decisione

La Cassazione ritiene inammissibile la doglianza, espressa nel ricorso dalla Rai, circa una violazione dei principi generali in materia di attività giornalistica. Inoltre, la Suprema corte non rileva violazioni di norme nelle conclusioni tratte dalla Corte di Appello. All'esito della prova testimoniale, la Corte d'Appello ha avuto modo di verificare che la giornalista non si era limitata ad una mera raccolta di dati elaborati da altri, ma aveva contribuito alla redazione del testo di lettura della conduttrice. Quindi aveva svolto un'attività di elaborazione della notizia col suo contributo personale di pensiero, esprimendo, in tal modo, l'opinione del giornalista: non era solo una “assistente ai programmi”, come da contratto, ma una redattrice: nello specifico aveva *“contribuito alla redazione del testo di lettura della conduttrice, aveva dato suggerimenti a quest'ultima per le modifiche o i tagli, aveva preparato i comunicati stampa ed i contenuti del sito internet attraverso la selezione dei servizi ritenuti importanti, la preparazione del sommario, l'impaginazione delle puntate, la selezione degli articoli della stampa estera, l'elaborazione del comunicato stampa, la visione delle agenzie per la proposizione dei futuri contenuti della trasmissione e la proposta di scelta degli ospiti, il tutto col contributo di idee per la formazione della trasmissione e con le modifiche ed i tagli in sala di montaggio”*. Per lo stesso motivo secondo i giudici di secondo grado erano nulli anche i termini posti ai contratti (tre) successivi fatti alla giornalista.

Viene respinta anche l'ultima censura (“la giornalista non aveva svolto un'attività di mero praticantato”), perché risultava inserita nell'organizzazione svolgendo i propri compiti in autonomia.

Sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la RAI alle spese di giudizio nella misura di 3500 euro per compensi professionali e di 100 euro per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ art. 23 della legge n. 56/1987: la nullità dei termini del contratto discende anche dalla mancanza del requisito della specificità del programma

✓ Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099: necessità di dimostrare la rituale acquisizione dell'allegazione della prova.

✓ Cass. Sez. Lav. n. 5676 del 10/4/2012: risarcimento del danno sofferto dal lavoratore ai fini della sottrazione delle retribuzioni dovute.

✓ Cass. sez. lav. n. 5887 dell'i 1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; C.sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell' 1/12/02: la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso

36-Testata: Televisione di Stato

Richiesta: Riconoscimento contratto a tempo indeterminato (accolto, Rai perde il ricorso)

Regione: Lazio

Data: novembre 2013 (Cassazione 28034/2013)

La storia

La vicenda riguarda un giornalista assunto dalla tv di Stato con più contratti a termine, successivi. Con sentenza del 27.11.2009, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di I grado (conferma della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto del 20.7.1997 stipulato tra la RAI e il lavoratore), riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e al trattamento previsto dal Cngl per il "redattore ordinario". La società era stata condannata al pagamento delle differenze retributive. La comunicazione di cessazione del rapporto per scadenza del termine – secondo il giudicante - non equivaleva a licenziamento, ma a semplice disdetta finalizzata ad evidenziare l'imminente scadenza contrattuale: per i giudici d'appello l'assenza della clausola di contingentamento poneva la norma contrattuale che autorizzava la stipulazione a termine in netto contrasto con la normativa legale, con conseguente nullità della clausola di apposizione dei termini.

Elementi determinanti per la decisione

La Suprema Corte ha ritenuto improcedibili due delle quattro motivazioni presentate dalla ricorrente (Rai): la critica avanzata in relazione alla riconducibilità delle ipotesi di assunzione ai sensi dell'art.3 Cnlg, e la doglianza relativa all'applicazione degli art. 1 e 2 del Cnlg, con riferimento ai termini contrattuali. Secondo la Cassazione infatti alle due motivazioni del ricorso “non fa seguito il deposito della normativa contrattuale richiamata, nel suo testo integrale”: la società ricorrente doveva depositare agli atti l'intero contratto. La Cassazione rileva inoltre che il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro, nonostante numerosi contratti intervallati da periodi di inattività, sia già stata accertata in appello. E perché possa configurarsi una risoluzione del rapporto é necessario che questa sia accertata, sulla base di un congruo lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine.

Sentenza

La Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla Rai e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 100 euro per esborsi e in 3500 euro per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge.

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass., s. u. 23 settembre 2010 n. 20075; conf. v. Cass 15 ottobre 2010 n. 21358: riconducibilità delle ipotesi di assunzione ai sensi dell'art.3 Cnlg.

✓ Cass., s. u. 3.11.2011 n. 22726: esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità degli atti, dei documenti art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. Civ.; art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; art. 366, n. 6, Cod. Proc. Civ.: il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, ha l'onere di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, e non solo con degli estratti ma con i testi integrali.

✓ Cass. 18.11.2010 n. 23319, Cass. ord., sez. 6°, 26.7.2011 n. 16287 e 4.8.2011 n. 16932: per la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo dissenso serve una chiara e accertata volontà delle parti, non è sufficiente la mera discontinuità della prestazione lavorativa. Inoltre, questa valutazione spetta al giudice di merito (corte d'appello) e non è censurabile in sede di legittimità (corte di Cassazione)

37-Testata: televisione di Stato.

Richiesta: qualifica di redattore ordinario con contratto giornalistico.

Regione: Lazio

Data: 27 giugno 2013, (Cass. n. 16229 del 2013)

La storia

La RAI propone ricorso in Cassazione contro le decisioni della corte d'appello e del tribunale che dichiaravano il diritto della giornalista, inquadrata come programmatista regia, di ottenere la qualifica di redattore ordinario ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico e al pagamento di 151 mila euro. Sulla base delle testimonianze la Corte aveva ritenuto che la giornalista avesse svolto concrete mansioni da giornalista nel curare un programma, che pure non era qualificato come testata giornalistica.

Elementi determinanti per la decisione

La RAI ricorrente non esibisce la sentenza a cui fa riferimento: per la Cassazione quindi il primo motivo del ricorso (avverso la motivazione della sentenza d'Appello) è inammissibile. Per la Corte di Cassazione è inoltre irrilevante l'iscrizione della giornalista al registro dei praticanti dell'Ordine dei giornalisti: tale iscrizione non ha avuto alcun ruolo nella ratio decidendi della pronuncia impugnata. Infondato pure il secondo motivo del ricorso in base al quale la figura professionale del programmatista regista non è riconducibile a quello della figura professionale del giornalista. La pronuncia impugnata ha motivato l'inquadramento come giornalista sulla base delle risultanze istruttorie circa le mansioni concretamente svolte dal giornalista: per questo, secondo la Cassazione, sono irrilevanti sia la struttura aziendale che l'inquadramento formale assegnato al lavoratore.

Sentenza

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate. Dichiara assorbito il ricorso incidentale

Articoli di procedura citati, di particolare interesse

- ✓ Art. 342 cod.proc. civ
- ✓ Ex art. 360 nn 3,4 e 5 cod. proc. civ

38-Testata: televisione di Stato.

Richiesta: assunzione come giornalista

Regione: Lazio

Data: 4 giugno 2013 (Cass. n. 14006/2013)

La storia

La Corte d'Appello conferma l'inquadramento di un giornalista come praticante redattore fino a 12 mesi di anzianità, dal 1997 al 1998, praticante redattore con più di 12 mesi di anzianità dal 1998 al 2001; redattore con meno di 18 mesi di anzianità dal 2001 al 2002, ma rigetta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. La Rai fa ricorso in Cassazione perché ribadisce che nel periodo indicato c'era stata anche una conciliazione sindacale, e sostiene che è errata la qualificazione di giornalista poiché l'attività svolta riguardava la diffusione di notizie sul traffico e la viabilità, senza la ricerca o la verifica delle notizie stesse. La Corte d'appello al contrario aveva rilevato come tale attività fosse giornalistica, in quanto alcuni servizi e interviste (per "Morning News") avevano le caratteristiche di "creatività e originalità". Il giornalista fa ricorso incidentale per ottenere il pagamento delle differenze retributive, e chiede il riconoscimento delle attività e servizi svolti per altri programmi Rai, decisivi a suo dire a definire la subordinazione giornalistica.

Elementi determinanti per la decisione

Per la Cassazione, nel momento in cui Rai denuncia un “vizio di motivazione” da parte dei giudici d'appello dovrebbe anche indicare il modo e le ragioni per cui si ritiene che la presunta violazione sia avvenuta: non è sufficiente la mera contrapposizione di un'altra interpretazione, diversa da quella che viene contestata. La Suprema corte cita a questo proposito altre sentenze di Cassazione. Inoltre visto che oggetto del contendere è una vecchia conciliazione sindacale, i giudici di Cassazione ricordano che tale atto andava trascritto nel ricorso. Comunque sia, la Cassazione ricorda che tale atto (la conciliazione) e tutto il periodo temporale che lo riguarda erano già stati esclusi motivatamente dai giudici d'appello, che infatti avevano sentenziato in favore del giornalista in base al periodo successivo.

Anche alla contestazione della Rai circa una domanda posta nel giudizio d'appello, a cui il giudice d'appello non ha dato risposta, la replica della Cassazione è negativa.

Circa il resto, la Cassazione sottolinea che la corte d'appello ha già esaminato approfonditamente le attività svolte dal giornalista nella fase successiva alla conciliazione: un nuovo esame da parte della Cassazione di “prove e circostanze già valutate”, in sintesi una nuova valutazione del materiale probatorio, sarebbe “del tutto inammissibile in sede di legittimità”.

Sentenza

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato promosso dal lavoratore. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del giornalista delle spese del presente giudizio di cassazione

Articoli citati, di particolare interesse

- ✓ Cass. 10 luglio 2000, n. 9157; Cass. 10 marzo 2004, n. 4928: per la denuncia di un vizio di motivazione in una precedente sentenza non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa interpretazione
- ✓ Cass. 28 luglio 2005, n. 15798; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889; Cass. 4 giugno 2010, n. 13587: le censure di conciliazioni per essere esaminabili devono essere accompagnate dalla trascrizione dell'atto stesso
- ✓ Cass. 27 maggio 2008, n. 13814; Cass. 18 marzo 2011, n. 6303: la valutazione del giudice del merito si sottrae al sindacato di legittimità se è immune da vizi giuridici ed è supportata da un'adeguata motivazione
- ✓ Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726: il Giudice di legittimità va messo in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico
- ✓ Cass. 22 novembre 2010, n. 23625: definizione della natura delle prestazioni di giornalisti televisivi in una trasmissione che riguarda la diffusione di notizie meteo e stradali
- ✓ Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 20 settembre 2005, n. 18516,
- ✓ Cass. 14 luglio 2005, n. 14832; Cass. 5 luglio 1997, n. 6083 ;Cass. 25 maggio 1996, n. 4840, Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827: definizione di cosa costituisce attività giornalistica
- ✓ Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 10 giugno 1998, n. 5370; Cass. 5 marzo 2008, n. 5926; Cass. 31 marzo 2010, n. 7798): il giornalista è mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della sua conoscenza
- ✓ Cass. 25 maggio 1996, n. 4840: l'attività giornalistica si può svolgere anche tramite l'immagine.
- ✓ Cass. 25 giugno 2009, n. 14913; Cass. 18 marzo 2011, n. 6303: l'attività giornalistica si può svolgere anche attraverso ideazione ed elaborazione delle illustrazioni grafiche e delle notizie e di tutti i servizi di redazione
- ✓ Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827; Cass. 22 novembre 2010, n. 23625: importanza della continuità del servizio, nell'attività giornalistica

- ✓ Cass. 22 novembre 2010, n. 23638; Cass. 18 novembre 2010, n. 23296; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1092: caratteristiche di un programma televisivo quotidiano che lo qualificano come giornalistico
- ✓ Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730: se si impugna l'omessa pronuncia del giudice precedente su una domanda o eccezione, il ricorrente ha l'onere di precisare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, a pena di inammissibilità.
- ✓ Cass. 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3385; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4165; Cass. 17 giugno 2008, n. 16383; Cass. 13 agosto 2008, n. 21591; Cass. 1° luglio 2004, n. 12095: all'accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale
- ✓ Cass. 22 novembre 2010, n. 23638; Cass. 10 marzo 2004, n. 4941: calcolo della giusta retribuzione a cui il lavoratore ha diritto art. 35 CNLG

39-Testata: Televisione privata, emittente nazionale

Richiesta: richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Regione: Lombardia, Tribunale di Milano

Data: sentenza 12 marzo 2013 n° 1013

La storia

La giornalista viene assunta con contratto a termine dal 16 luglio 2007, quale professionista con qualifica di redattore di prima nomina, per la testata giornalistica di un'emittente privata nazionale con la causale "sostituzione di personale assente per ferie".

In data 27 febbraio 2008 le parti sottoscrivevano un altro contratto a termine dal 3 marzo al 12 aprile 2008, prorogato poi fino a giugno 2008, per ragioni produttive connesse con l'avvio della produzione di un programma quotidiano. Analoghi contratti quadrimestrali, poi prorogati fino a fine produzione del programma cioè fino all'anno successivo, vengono sottoscritti nel 2008, 2009, 2010, 2011, quest'ultimo prorogato fino al maggio 2012. In data 15 giugno 2012 le parti sottoscrivono un altro contratto a termine per la sostituzione di altra collega, fino al rientro della stessa.

La giornalista contesta l'illegittimità dei termini apposti a tutti i contratti sopra indicati, sotto il profilo formale e sostanziale, a suo avviso in violazione del D.lgs 368/01. La ricorrente, secondo quanto previsto dall'articolo 32 L. 183/ 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), che ha introdotto un termine di decadenza di 60 gg per impugnare contratti già conclusi, ha impugnato i contratti da lei sottoscritti e già conclusi in data 24 novembre 2011, mentre la lettera raccomandata spedita al suo datore di lavoro è arrivata oltre i 60 gg. previsti.

Elementi determinanti per la decisione

Quanto alla lettera di impugnazione spedita il 28.2.2012 giunta al datore di lavoro il 3.3.2012 (oltre 60 gg.) si richiama una sentenza di Cassazione che precisa che, in quanto spedita in tempo per raccomandata, l'impugnativa del termine apposto al contratto è tempestiva.

In riferimento al primo contratto di lavoro, che indica come causale l'assunzione "per ragioni sostitutive", si fa riferimento a una serie di sentenze di Cassazione che ne specificano le interpretazioni corrette (precisazione del nome del sostituito, luogo della prestazione, mansioni, ecc).

Nel caso in questione, era evidente che la sede lavorativa era Segrate ma non risultano l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione, le mansioni dei lavoratori da sostituire. Tale omissione prova che il datore di lavoro non ha assolto i propri doveri. Di conseguenza va dichiarato nullo il termine apposto al contratto del 10.07.2007, e va dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16.07.2007 e mai cessato: il giudice ordina al datore di lavoro di riammettere in servizio la giornalista.

Sentenza

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato promosso dal lavoratore. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del giornalista delle spese del presente giudizio di cassazione

Sentenze di Cassazione citate, di particolare interesse

✓ Cass. Sezioni Unite n. 8830 del 14.04 2010: l'impugnazione del licenziamento formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missive raccomandate a mezzo servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata (se la spedizione avviene entro 60 gg dalla comunicazione del licenziamento e dei relativi motivi) anche se la medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine.

✓ Cass. n. 214 del 2009: il datore di lavoro ha l'onere di precisare il nome del lavoratore sostituito (comma 1) e la causa della sostituzione (comma 2).

✓ Cass. N. 1577 del 26.01.2010: per le situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva occasionalmente scoperta, l'enunciazione del nome del lavoratore sostituito deve essere integrata dall'indicazione dell'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni, il diritto alla conservazione del posto di lavoro, la verificabilità di quanto denunciato.

✓ Art. 61, comma 3 D.L.gs n. 276 del 2003: norme sul cocopro. Esclude espressamente dal campo di applicazione del Capo 1 del Titolo VII del D.Lgs. 10 sett 20013, n. 275 le professioni intellettuali, tra cui i giornalisti

legge 183/2010, art. 32 comma 5: determinazione dell'indennità di retribuzione a risarcimento del lavoratore

✓ DL 28/12/2010 n° 225 - legge 10 del 26 febbraio 2011 (Milleproroghe): termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento.

SENTENZE SU AGENZIE, FOTOREPORTER E FREELANCE

40-Testata: agenzia di stampa

Richiesta: giudizio di Cassazione, agenzia nazionale si oppone alle sentenze precedenti che hanno riconosciuto un risarcimento a un giornalista per i due anni in cui ha lavorato.

Regione: Lazio

Data: Cassazione 9 gennaio 2014 n°290

La storia

Il giornalista aveva chiesto al tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti maturati per i due anni lavorati per l'agenzia. Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo richiesto per € 75.429,06 euro, contro il quale l'agenzia nazionale proponeva opposizione, affermando di avere intrattenuto con il giornalista un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l.g. in qualità di collaboratore fisso; di avere pattuito con il medesimo un compenso fisso (L.1.921.674) per un numero di collaborazioni mensili pari a 24, e precisando di aver assunto l'impegno a retribuire le collaborazioni eccedenti le 24 mensili; di avere regolarmente compensato le 24 collaborazioni mensili e di non dovere perciò compensare ulteriormente l'attività svolta. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Nel successivo giudizio d'Appello promosso dal giornalista, la Corte d'Appello capitolina accoglieva il ricorso e condannava l'agenzia a corrispondere al giornalista le differenze retributive richieste. L'agenzia ricorre in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

Elementi determinanti per la decisione

La Corte afferma che qualora ci sia stata una prestazione più elevata negli articoli prodotti e pubblicati questi devono essere retribuiti e tale retribuzione è tutelata ai sensi dell'art. 2 comma 4. Secondo i Giudici di legittimità il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dei parametri indicati nell'art. 2 del c.c.n.l.g. e cioè l'importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni nel senso sopra esposto. Inoltre, fornendo le disposizioni contrattuali la soglia minima relativa a collaborazioni di 4 o 8 pezzi al mese, rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un logico criterio per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri sopra evidenziati.

Inoltre l'agenzia richiese un impegno di 24 giornate al convenuto, che risultano anomale per l'incarico da collaboratore fisso svolto.

Sentenza

La Cassazione per questi motivi rigetta il ricorso dell'agenzia.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

- ✓ Cass. 2004 n. 16543, Cass. 2004 n.4797; Cass. 2011 n.833 responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza
- ✓ Cass. 9.5.2012 n.17412; Cass. 2.4.2009 n.8068 in riferimento alla classificazione dei rapporti di lavoro
- ✓ Cass. 19.7.2011 n.17403 responsabilità di un datore di lavoro

41-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Fotoreporter rivendica la natura subordinata del rapporto e chiede accertarsi l'illegitimità del licenziamento disposto nei suoi confronti

Regione: Liguria

Data: Corte d'Appello Genova, sentenza del 4 novembre 2013

La storia

Il giornalista lavora come fotoreporter dal 1982 per una cooperativa, ma a marzo 2009 viene sollevato dal suo incarico per volontà della cooperativa stessa. Successivamente al licenziamento il fotoreporter rivendica la natura subordinata del rapporto con la coop, chiede la reintegrazione nel posto di lavoro e la retribuzione successiva al licenziamento o, in alternativa, l'indennità ex art. 2 L. 108/90. Il fotoreporter rivendica anche differenze retributive con quanto previsto dal CCNL giornalisti o, in subordine, dal CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali. Il tribunale in primo grado esclude il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, sul presupposto che non è la cooperativa ad organizzare il lavoro dei fotografi, ma questi sono liberi di organizzarsi tra loro i tempi di lavoro, accordandosi sulla suddivisione oraria dei turni, ed evidenziando come le attrezzature utilizzate dal fotoreporter sono di loro esclusiva proprietà. Il fotoreporter ricorre in appello.

Elementi determinanti per la decisione

La Corte d'Appello di Genova ha ritenuto in parte fondato l'appello promosso dal fotoreporter nei confronti della cooperativa.

E' stata, infatti, riconosciuta la natura subordinata del rapporto, dalla durata quasi trentennale, in considerazione dallo stabile coordinamento dell'attività del fotoreporter con quello della cooperativa. Il Collegio, inoltre, ha escluso che la proprietà dei beni (apparecchi fotografici e p.c.) in capo al fotoreporter facesse venir meno la subordinazione, in quanto non poteva dirsi esistente una vera e propria organizzazione di impresa in capo al lavoratore, distinta da quella del datore di lavoro.

Inoltre, secondo i giudici della Corte d'Appello, il fatto che i fotoreporter fossero tra loro intercambiabili, ne evidenziava il contenuto non particolarmente creativo dell'attività, talchè appariva corretto non qualificare tale attività come di lavoro giornalistico, attesa l'assenza sia dei caratteri di "soggettività creativa che caratterizza il prodotto intellettuale giornalistico" e sia dei "caratteri di autonomia tecnica e decisionale". Veniva, invece, ritenuto legittimo il licenziamento disposto dal datore di lavoro che, in corso di giudizio, aveva fornito la prova dei motivi economici posti alla base del recesso.

Sentenza

Non vengono riconosciuti risarcimenti e indennità al fotoreporter, ma solo il tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso. Non spettano al richiedente differenze retributive avendo il lavoratore percepito, in costanza di rapporto, importi a volte anche superiori rispetto a quelli previsti dal CCNL per i poligrafici dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, Inoltre essendo stato l'appello accolto in parte e non integralmente, le spese legali vengono compensate tra le parti per la metà, ponendo a carico del datore di lavoro la restante metà relativa alle spese di primo e secondo grado e quelle della ctu.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

- ✓ Cass 16.1.2007 n.820; Cass. 4 .10.2006 n.21341 riguardanti la subordinazione lavorativa e l'organizzazione del lavoro
- ✓ Cass 11.9.2009 n.19681 in riferimento alla classificazione da fotoreporter e non da giornalista, visti gli argomenti e la creatività intellettuale che contraddistingue tale professione
- ✓ Cass 28.3.2009 n. 4942 riguardante l' organizzazione amministrativa della cooperativa.

42-Testata: Vari supporti, agenzia che lavora per tv e quotidiani

Richiesta: Rapporto di lavoro subordinato e riammissione in servizio

Regione: Lombardia, Tribunale di Milano

Data: 31 luglio 2013, giudizio di primo grado

La storia

Il giornalista che ricorre in primo grado è professionista dal 2007 e pubblicista dal 2001. Lavora per una società che fornisce attività di marketing legate al mondo dello sport e servizi giornalistici a diversi magazines online, portali quotidiani ed emittenti radiotelevisive. Viene assunto, dal 2006 al 2011, con diversi contratti di collaborazione a tempo determinato e a progetto, con durata al massimo annuale, finalizzati alla produzione e diffusione, attraverso internet e telefoni mobili, dei contenuti relativi a programmi ed eventi sportivi. Di fatto, però, lavora in redazione, elaborando i contenuti sportivi dei prodotti giornalistici, realizzando interviste, telecronache, servizi per i tg e svolgendo la classica cucina redazionale, con una cadenza quotidiana. Nel 2011 la società decide di non rinnovare il rapporto di collaborazione con il giornalista.

Elementi determinanti per la decisione

Il giudice osserva che in base alla natura dei singoli contratti non emerge l'autonomia del risultato e che l'attività del ricorrente è stata sempre la medesima e presenta le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Dalle testimonianze dei colleghi è emerso inoltre che il giornalista aveva una propria postazione di lavoro in redazione e che svolgeva un lavoro di produzione giornalistica.

Sentenza

Il giudice ritiene che tra la società e il giornalista non sia intercorso un rapporto di lavoro autonomo, ma un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con qualifica di redattore. Sulla base di questi presupposti la società viene condannata a versare le differenze retributive, paramtrate sulla base del CNLG e quantificate in 33.729 euro lorde (per le differenze retributive ordinarie) e in 11.514 euro lorde (quale accantonamento del Tfr). Avendo accolto la richiesta di conversione del rapporto di lavoro, il giudice condanna la società anche alla riammissione in servizio del giornalista e al pagamento dell'indennità ex art. 32, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

- ✓ Cass. n. 1827/95; cass. n. 889/96 (scrittura ed elaborazione dei testi, valutazione e commento delle notizie, come elementi caratterizzanti del lavoro giornalistico)
- ✓ Cass. n. 1148/13 (sul risarcimento del danno)

43-Testata: consorzio autostradale

Richiesta: giudizio di Cassazione, giornalista contro azienda per riconoscimento dell'attività in ufficio stampa

Regione: Sicilia

Data: 6 giugno 2013 n°14328

La storia

Il giornalista nel 2007 si era visto riconoscere dal giudice del lavoro l'attività di redattore e poi capo servizio svolta nell'ufficio stampa di un consorzio autostradale dell'isola. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le qualifiche in virtù di una legge regionale siciliana del 2002, che aveva stabilito un trattamento ai sensi del contratto nazionale giornalistico per gli uffici stampa di aziende di questo tipo. (art. 127 comma 6 L.R. 2/2002). La corte di appello, però, aveva poi a sua volta accolto l'appello del consorzio autostradale, motivando come già dichiarata incostituzionale la norma impiegata dal giudice di primo grado. Il giornalista ricorre nuovamente, in Cassazione: parla di falsità ed erronea applicazione della sentenza, denuncia una falsa applicazione dell'art 113 c.p.c., e afferma che il giudice di secondo grado abbia esteso l'incostituzionalità ad elementi diversi da quelli interessati.

Elementi determinanti per la decisione

Ai sensi dell'art. 136 Cost., secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiara incostituzionale

Sentenza

La Cassazione rigetta il ricorso del giornalista, sostanzialmente per gli stessi motivi già argomentati dalla corte di appello.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

- ✓ Cass. n.394/2006; Cass. n.11077/2002 riguardanti la validità e la messa in vigore delle normative;
- ✓ Cass. n. 16543/2004: distinzione fra collaboratore fisso e collaboratore giornalistico che fa singole prestazioni
- ✓ Cass. 189/2007 incostituzionalità di parte della legge regionale 2/2002 regione Sicilia

CONCILIAZIONI

44-Testata: Quotidiano

Richiesta: Pagamento arretrati e TFR, risarcimento per danni biologici

Regione: Emilia Romagna

Data: luglio 2014

La storia

Il caso riguarda un giornalista professionista assunto presso un quotidiano locale con contratto subordinato a tempo indeterminato. Lamenta il mancato pagamento di alcune mensilità arretrate e denuncia di aver subito un comportamento vessatorio da parte del direttore della testata, tanto da aver riportato alcuni danni biologici. Il quotidiano è intenzionato a risolvere il rapporto di lavoro con il giornalista.

L'accordo

Il giornalista e l'azienda editoriale siglano un accordo sindacale, in base al quale il rapporto di lavoro tra il giornalista e l'azienda si intende risolto; il giornalista riceve dall'azienda il saldo dovuto per retribuzioni arretrate, il rateo di 13° mensilità, l'indennità redazionale ed il TFRr, complessivamente quantificati in un importo pari a 45.581 euro netti; altri 10.000 euro vengono versati al giornalista a titolo di risarcimento per il comportamento vessatorio subito; l'azienda, infine, si impegna a sottoscrivere un contratto di praticantato giornalistico, della durata di 18 mesi, con il figlio del giornalista.

45-Testata: Gruppo editoriale nazionale di primo livello.

Richiesta: conciliazione

Regione: Emilia Romagna

Data: giugno 2014

La storia

Il collega aveva citato in tribunale la società editrice chiedendo presumibilmente l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle differenze retributive maturate. Il collega nella fase di conciliazione ha accettato di rinunciare al ricorso.

Elementi determinanti per la decisione

In sede conciliativa il collega ha riconosciuto che la sua attività lavorativa descritta negli atti in favore dell'azienda o altre società collegate o controllate, ha avuto effettivamente natura autonoma. Ha riconosciuto inoltre che da entrambe le parti la volontà è sempre stata quella di instaurare e mantenere rapporti di lavoro autonomo, senza essere stato mai soggetto al potere disciplinare, organizzativo e direttivo dei responsabili. Non erano concordati orari di lavoro, né presenza continuativa, né obbligo di reperibilità o di giustificazione in caso di assenza.

Conciliazione

A seguito della rinuncia del collega, l'azienda in via di transazione e generale e per porre termine alla controversia si obbliga a corrispondere al giornalista l'importo lordo di 40.000 Euro che dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dalla firma della conciliazione. Inoltre la Società si accolla l'onere delle spese legali che saranno corrisposte al giornalista nella misura di 4.500 Euro, da corrispondere entro 30 giorni.

Articoli di legge citati

Ex art.414 c.pc. - Art. 36 del DL 4/7/06 - Art.1965 cod.civ

46-Testata: settimanale cartaceo nazionale

Richiesta: Conciliazione per tre co.co.co. semestrali dal dicembre 2008 al giugno 2010, che il giornalista ritiene in realtà rapporti di lavoro subordinato.

Regione: Lazio

Data: 2013

La storia

Il giornalista lavora con contratti co.co.co. semestrali, prima per un editore che, di fatto, è di proprietà della casa editrice maggiore, poi direttamente per la casa editrice maggiore. Il giornalista rivendica la natura subordinata dei rapporti di collaborazione intercorsi con la casa editrice. Con la conciliazione, il giornalista dichiara di rinunciare alle pretese e precisa che l'attività prestata era di natura autonoma. La società, a fronte delle rinunce espresse dal lavoratore, gli riconosce la somma di 62mila 500 euro. Le parti, inoltre, sempre in ambito conciliativo, confermano il contratto di collaborazione autonoma in essere per la durata di 18 mesi.

47-Testata: Riviste cartacee

Richiesta: Adeguamento dell'inquadramento contrattuale e spettanze arretrate

Regione: Emilia Romagna

Data: luglio 2012

La storia

La vicenda riguarda una giornalista che lavora nella redazione di una società editoriale, realizzando contenuti per alcune riviste del gruppo. Dal 2003 al 2008 viene assunta con diversi contratti a tempo determinato. In seguito, dal 2009 al 2012, risulta inquadrata come impiegata redattrice anziché come redattrice. Dal 2009 è anche vicedirettrice di una testata online del gruppo, senza percepire alcun corrispettivo per tale incarico. La giornalista chiede all'azienda il risarcimento del danno previdenziale con riferimento alle spettanze con conteggiate, il versamento delle differenze retributive e l'adeguamento dell'inquadramento contrattuale.

L'accordo

La giornalista sigla con l'azienda un accordo sindacale con il quale, a partire dal novembre dello stesso anno, le viene riconosciuta la qualifica di Capo Redattore, come previsto dal contratto nazionale giornalistico. La società editoriale, inoltre, si impegna a versare alla giornalista 20.000 euro, a titolo di risarcimento del danno per lesione della posizione previdenziale della lavoratrice, oltre a 1.560 euro come contributo per le spese legali.

48-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Conciliazione in sede sindacale

Regione: Emilia Romagna

Data: aprile 2012

La storia

La giornalista ha richiesto giudizialmente l'accertamento della natura subordinata del rapporto nei confronti di due aziende televisive nonché il pagamento di differenze retributive oltre a un risarcimento del danno connesso al preteso illegittimo licenziamento.

Le parti hanno raggiunto un accordo per definire transattivamente la vicenda.

Conciliazione

Con la sottoscrizione di un verbale di accordo in sede sindacale, le due aziende televisive, pur contestando le rivendicazioni della lavoratrice, si impegnano a versare alla stessa l'importo lordo tale da dare un netto di 16mila euro. L'importo sarà liquidato direttamente mediante bonifico bancario entro un mese dalla firma. Con la sottoscrizione del verbale di accordo le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra successivamente all'adempimento degli obblighi sottoscritti. La giornalista rinuncia al ricorso giudizialmente promosso ed alle relative domande. Le spese processuali di 2mila euro saranno pagate direttamente dalle società.

Sentenze di Cassazione e altri articoli di legge citati, di particolare interesse

Legge n. 533/73, articoli 410ss c.p.c e art 2113 c.c.: rapporti di lavoro subordinato, transazioni, e accordi (importanti in caso di conciliazione per quel che riguarda l' inoppugnabilità del verbale che verrà stipulato)

49-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Regione: Veneto

Data: 2012

La storia

Il giornalista ha a suo favore una sentenza di primo grado che accerta l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, statuisce la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato e la riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica di redattore ordinario. Il giudice ordinava la riassunzione a partire da febbraio 2010. La Società riammetteva il giornalista in servizio, collocandolo in Cassa Integrazione Straordinaria, in base a un accordo stipulato con sindacato Fnsi, Cdr ed il Ministero del Lavoro. Al fine di evitare ulteriori contenziosi, le parti decidono per una conciliazione.

Elementi della conciliazione

Le parti concordano di risolvere il rapporto di lavoro per mutuo consenso, a fronte dell'offerta di € 40.000,00 effettuata dalla Società in favore del giornalista.

L'azienda stabilisce di pagare fino a 15mila euro per le spese legali del giornalista, a fronte di parcella dello studio legale di questi.

50-Testata: quotidiano cartaceo.

Richiesta: Conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Regione: Veneto

Data: 2011

La storia

Il giornalista ha a suo favore una sentenza di primo grado che ha accertato l'illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il giudice di primo grado stabiliva che il giornalista andava assunto a tempo indeterminato. Nel 2010, a conclusione della sentenza che imponeva la riassunzione in servizio, l'azienda collocava il giornalista in Cassa Integrazione Straordinaria, in base a un accordo stipulato con sindacato Fnsi, Cdr e ministero del Lavoro. Al fine di evitare ulteriori contenziosi, le parti decidono per una conciliazione.

Elementi della conciliazione

La Società offre al giornalista la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1 part time a 18 ore settimanali e concorre nel pagamento delle spese legali per 15mila euro. In contropartita, il giornalista firma la rinuncia a tutte le pretese relative ai rapporti di lavoro intercorsi.

51-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Conciliazione

Regione: Emilia Romagna

Data: novembre 2010

La storia

L'azienda editoriale ricorre in appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di redattore in capo al giornalista. In particolare, la Società contesta la classificazione del rapporto lavorativo intercorso fra le parti, nonché di dover corrispondere al giornalista l'importo di 180mila euro, oltre alle spese processuali. Per la Società il lavoratore deve restituire tutte le somme avute in precedenza: secondo l'editore il giornalista ha svolto un lavoro da redattore non soddisfacente, in quanto allo stesso tempo svolgeva altre collaborazioni con altri giornali e testate (dimostrate da testi presentati dallo stesso nelle dichiarazioni dei redditi). Infine, l'azienda afferma che il giudizio in primo grado era viziato. Il giornalista replica nel 2006, ribadendo come legittima la propria organizzazione lavorativa con la Poligrafici, e richiedendo la retribuzione per il lavoro svolto dal 1991 alla cessazione.

Conciliazione

Le parti decidono reciprocamente di rinunciare agli atti del giudizio e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra prestando reciprocamente acquiescenza alla sentenza di primo grado, che diviene definitiva ad ogni effetto. Il giudizio di appello viene estinto a spese compensate.

52-Testata: testata online

Richiesta: Conciliazione fra ex direttore-socio-giornalista e il resto della società

Regione: Emilia Romagna

Data: 2007

La storia

È sorta controversia tra le parti (giornalista ed editore) in merito all'amministrazione ed alla gestione dell'azienda, una società in accomandita semplice. Il giornalista, che era anche socio della testata (un giornale web sportivo), ne è stato direttore fino a questo momento. Inoltre ci sono una serie di controversie in merito al pagamento delle competenze dovute per il lavoro svolto nella direzione della testata dalla sua fondazione fino al 2006. Le parti sono propense a sciogliere la società.

Conciliazione

Viste le premesse, le parti sono propense a sciogliere la società a condizioni specifiche: il giornalista rinuncerà alla sua partecipazione da socio, cedendo agli altri componenti la propria quota pari a 16.500 euro. Inoltre, la società verserà nei confronti del soggetto una quota pari a 6.500 euro entro 90 giorni dalla sottoscrizione dinanzi al notaio, e 5000 euro a 180 giorni dalla sottoscrizione. La società unitamente agli altri soci si fa carico delle spese notarili e non solo. Il socio in uscita dichiara di essere soddisfatto e di non avere alcuna pretesa nei confronti dell'attività di direttore responsabile e delle collaborazioni precedentemente svolte.

53-Testata: quotidiano cartaceo

Richiesta: Conciliazione per l'attività prestata in tre anni

Regione: Lazio

Data: 1999

La storia

Il giornalista lavora come corrispondente per un quotidiano laziale dal 1991 al 1994. Raggiunge un accordo bonario con la testata per un compenso complessivo delle prestazioni di lavoro autonomo pari a 52 milioni di lire circa. La testata inoltre si impegna a pagare le spese legali, e il contributo previdenziale. Il giornalista, per parte sua, rinuncia alle istanze presentate e all'azione legale.

BUONE PRATICHE

Buona Pratica: Accordo sindacale con un editore

Richiesta: Riconoscimento di un fisso mensile e di alcune tutele ai collaboratori “strategici” della testata.

Regione: Veneto

Data: ottobre 2013

La storia

Fra il 2012 e il 2013 la società veneta Athesis Spa (editrice de L'Arena di Verona e il Giornale di Vicenza, testate molto diffuse) annuncia una marcata revisione al ribasso dei compensi dei numerosi collaboratori (si tratta delle testate giornalistiche di riferimento delle due province). La revisione è peraltro retroattiva. Fra i collaboratori (pochissimi dei quali sindacalizzati) l'indignazione è tanta, e supera la naturale difficoltà ad avanzare richieste, vista la disparità nel rapporto di forza contrattuale. Circa 60 di loro, coadiuvati dall'Assostampa di Vicenza, si riuniscono e annunciano una mobilitazione, poi non più necessaria. Il Sindacato Giornalisti del Veneto infatti intercetta le loro richieste, e inizia una trattativa con l'editore.

Elementi dell'accordo

L'intesa (tutt'ora in vigore) viene raggiunta a ottobre 2013. Prevede che all'interno del numero complessivo dei collaboratori delle due testate giornalistiche vengano definiti, di anno in anno, quelli che sono i collaboratori "strategici". Devono avere alcune caratteristiche: oltre all'iscrizione all'Albo e ad essere sottoscrittori di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), devono essere indicati dal direttore d'intesa con il Cdr e avere un'alta intensità di collaborazioni (si definisce così la strategicità). Elementi dell'intesa:

L'elenco viene rivisto di anno in anno con ingressi o uscite concordati coi direttori, comunque ai collaboratori interessati viene fatto un contratto co.co.co. con durata biennale.

A questi collaboratori viene riconosciuto un fisso mensile pari al 95 per cento della media mensile del reddito percepito l'anno precedente.

La paga rimane a pezzo, nel senso che è stato stabilito, allegato all'accordo, un tariffario degli articoli uniforme per tutti, valido per gli strategici. Entro il secondo mese dell'anno successivo l'azienda provvede a un conguaglio, che comprende il 5% che va a completare il 95% già pagato, ed eventuali aggiunte dovute a un maggior lavoro del collaboratore. È prevista anche l'eventualità di un conguaglio "in negativo" nel caso il collaboratore scriva meno dell'anno precedente, ma se questo verifica il collaboratore deve segnalarlo per tempo al Sindacato, in modo da trovare una soluzione assieme all'azienda, per far tornare il collaboratore ai livelli dell'anno precedente. Il tariffario prevede chiaramente cifre che permettono di raggiungere il montante degli anni precedenti.

Il montante dei pezzi deve corrispondere a quanto effettivamente erogato in anticipo, in modo cadenzato. In caso di malattia grave, che costringe a un'assenza dal lavoro superiore ai 30 giorni, il mese in questione viene espunto dal calcolo delle medie annuali. Per quel mese inoltre viene garantito il pagamento del fisso mensile.

Sono previste riunioni semestrali di confronto fra azienda e sindacato per verificare l'andamento dell'accordo, e gli eventuali casi soggetti: se un collaboratore scrive meno che in precedenza, può chiedere l'intervento del sindacato.

I collaboratori strategici diventano bacino privilegiato per le assunzioni, fatti salvi i poteri del direttore in materia (previsti dall'articolo 6 del contratto nazionale giornalisti)

L'accordo prevede anche una compartecipazione dell'editore alle spese che i collaboratori vogliono sostenere per iscriversi alla cassa sanitaria di categoria (Casagit). L'azienda garantisce il pagamento del profilo 3.

Buona Pratica: Istituzione di un fondo per la tutela legale e giudiziale

Richiesta: Tutela dei colleghi disoccupati o in difficoltà, iscritti all'Assostampa regionale da almeno 12 mesi, che intendano fare causa di lavoro all'editore, con il sostegno parziale o totale della spesa.

Regione: Friuli Venezia Giulia

Data: ottobre 2013

La storia

Il fondo è stato intitolato dal Sindacato Giornalisti del Friuli Venezia Giulia a Simona Cigana, talento emergente della stampa regionale, giornalista di Pordenone mancata all'improvviso a trent'anni, nel 2007, per un problema cardiaco. Ad oggi hanno usufruito del Fondo Cigana già alcuni colleghi.

Elementi dello statuto

Il fondo è stato istituito in seno all'Assostampa regionale, ed è amministrato dal tesoriere del sindacato con un capitolo a sé, ogni anno, nel bilancio regionale dell'associazione. Le risorse presenti nel fondo sono utilizzabili solo ai fini previsti dallo statuto, e in nessun altro modo. Elementi:

il/la giornalista che intende fare causa di lavoro per vedere riconosciuto il proprio ruolo dalla testata con cui collabora presenta il proprio caso all'Assostampa. Quindi, il sindacato indirizza il lavoratore a uno degli studi legali convenzionati, che esamina il caso e dà un parere allo stesso sindacato sulla fondatezza del caso, le possibilità di esito favorevole e le spese ipotizzabili. La Giunta del sindacato dà o meno l'autorizzazione a un sostegno, che sarà parziale o totale.

Il Fondo garantirà la copertura delle spese legali solo nei limiti stabiliti, e solo in caso di esito sfavorevole.

Possono esserci degli anticipi, in tal caso se l'esito è favorevole il giornalista dovrà restituirli.

Se il collega ha usufruito del Fondo Cigana e vince la causa, dovrà versare il 5 per cento dell'importo lordo percepito dalla controparte (tolte le spese legali) al Fondo stesso.

UN CASO EMBLEMATICO

Intervista di **Andrea Alba a Pietro Eremita**

Riprese video sul posto di lavoro. Comunicazioni stampa inviate direttamente al giornalista. Confronto “all'americana” con i testi avversi: armi per far valere il proprio diritto. Una storia esemplare

Giornalista professionista, Pietro Eremita per tutti gli anni Novanta lavora in Molise in una redazione periferica di un quotidiano nazionale. Fa cinque o sei pezzi al giorno, e da dentro coordina tutto il resto del lavoro: titola, dà le direttive ai colleghi collaboratori e al fotografo, impagina con il menabò. Il tutto per nove anni e mezzo, fino alla fine del 2000, senza la qualifica di redattore. Ad un certo punto, la società editrice chiude la sua redazione. E prova a cancellare anche il suo operato: ma il giornalista resiste con tenacia in tribunale, vedendo alla fine riconosciuto il suo diritto anche grazie a una serie di accorgimenti prestati negli anni. Dai colleghi redattori che affermano di non conoscerlo, confutati con tanto di scontrino del luogo dove si è cenato assieme, alle riprese fatte fare “per tempo” di lui che lavora in redazione, ai faldoni di tutti gli articoli fatti e titolati. E, persino, ad un confronto “all'americana”, a tu per tu, con un vicedirettore che afferma palesemente il falso.

Pietro, come è andata che una volta tu, giornalista, ti sei fatto filmare da un cameraman in redazione?

Era la fine dell'anno 2000, in quel periodo oltre all'attività per il giornale lavoravo nei ritagli di tempo per una tv privata, con un articolo 36. E quando poi nel giornale le acque hanno iniziato a diventare torbide, ho pensato di munirmi di una serie di presupposti che potessero avallare una eventuale vertenza di lavoro.

Acque torbide?

Sì, le solite cose: iniziano a circolare voci di chiusure, restrizioni... velate minacce di licenziamento. Io lavoravo all'interno di una sede periferica molisana di un quotidiano nazionale, dove svolgevo tutte le varie mansioni che i redattori hanno: invio e impaginazione delle foto, titolazioni dei pezzi... in generale, fare la pagina. Di pagine ne facevo tre, ogni giorno. Allora, visto che ne avevo la possibilità, ho chiesto ad un collega cameraman di riprendermi mentre titolavo la pagina, impaginavo e usavo il tamburello per scaricare le fotografie. Il giorno dopo, nuove riprese: io con il giornale in mano, con il titolo fatto da me ben visibile, e in video le riprese del giorno prima di me che titolavo. Il tutto con date ben visibili e inconfutabili, in un nastro vergine.

Come si svolgeva il tuo lavoro quotidiano, al giornale?

Termoli è una città vivace, per la zona. C'è il mare, il porto turistico, la Fiat, un cantiere navale... è un'area ricca. Io facevo cinque o sei pezzi miei al giorno, di cronaca politica e amministrativa, giudiziaria e nera, più qualche incursione nella sindacale. E poi c'erano i collaboratori dai paesi, e quelli che seguivano spettacolo e sport: io li coordinavo, al mattino facevo un briefing, poi mi confrontavo con Roma per capire quanto spazio c'era.

Come hai utilizzato il nastro?

L'ho unito ai faldoni già raccolti di dieci anni di lavoro, dentro quella redazione. Svariati quintali (sorride), caricati su un Fiorino e portati al giudice del Lavoro. A gennaio 2001, quando in effetti feci causa.

Perché tutti questi accorgimenti con il nastro vergine, il giornale titolato ripreso accanto al video, e simili?

Perché le prove audio e video non sempre sono accettate. In quel caso, è stato abile il mio avvocato a farle addurre come prova.

Quali altre prove hai presentato?

Le testimonianze, sono state importantissime. Coordinando alcuni collaboratori che facevano pezzi da paesi del circondario, gli articoli mi arrivavano via fax oppure i colleghi stessi me li dettavano per telefono. Sono stato fortuna-

to, quasi tutti i collaboratori hanno testimoniato che ero io che facevo la pagina su loro dettato. Per le foto avevamo il tamburello, un cilindro su cui scorre un lettore laser, che stampa a distanza le foto che arrivano una scansione per volta. Una foto ci metteva anche venti minuti ad arrivare, bisognava organizzarsi per tempo. Anche la testimonianza del fotografo è stata importante, lui ha confermato che ero io, e non Roma, a dirgli di andar in un certo posto a fare immagini. Quindi ha validato la tesi della redazione autonoma.

Oltre al video e ai testi, hai preso altre misure?

Quando ho sentito che chiudevano, dopo dieci anni di effettiva attività - oserai dire da caposervizio, visto che quotidianamente ruotava tutto attorno alle mie decisioni - ho pensato bene di guardarmi le spalle. Quindi ho recuperato tutti i pezzi del passato, anche quelli delle pagine nazionali su cui spesso scrivevo. Li ho recuperati tutti, le migliori performance - anche sulle prime pagine nazionali - e in più intere annate di giornali: nove anni e mezzo, pacco per pacco. Prima che la sede chiudesse ho portato tutto a casa. Facendo altrettanto con i faldoni della corrispondenza.

Perché?

Esemplifico: arriva il comunicato di un'associazione, organizzazione o sindacato alla redazione di Termoli. È un fatto importante per le vertenze, perché qualifica la redazione. Dimostra che le notizie non arrivano solo dalla sede centrale alla sede periferica, bensì arrivano direttamente a te o alla tua redazione. Non era Campobasso che ti girava il testo e tu facevi il pezzetto: era la Cisl che ti mandava direttamente il comunicato. E poi, arrivavano in redazione anche molte lettere anonime. Se la gente si riferisce a te con nome, cognome e indirizzo della redazione, connota tale luogo in un certo modo. Questo fatto è stato motivo di interesse da parte del giudice, che anche per questo ha poi ravvisato un contesto tipico di redattore ordinario.

A gennaio 2001 è iniziata la causa.

L'azienda ha da subito tentato di dimostrare che era un ufficio di corrispondenza. Ma dal tipo di operatività che c'era, era una redazione a tutti gli effetti. Io l'ho dimostrato, c'era del lavoro autonomo che veniva fatto lì, non si

trattava di un lavoro parziale che poi veniva scannerizzato e titolato a Roma. Era un pezzo di Roma che stava a Termoli, e i locali dove si svolgeva il lavoro era di proprietà dell'azienda. La differenza fra redazione e ufficio di corrispondenza è proprio nella configurazione giuridica. E' vantaggioso dimostrare che si è lavorato in una redazione, è una prova in più del fatto che non si era corrispondente.

Come ha reagito la società?

La società editrice proprietaria ha esperito ogni mezzo per potermi ostacolare, e controdedurre. L'azienda a più riprese ha mandato suoi dipendenti, anche altri colleghi giornalisti, oltre a tre avvocati, a confutare le mie argomentazioni. I colleghi dicevano che facevano tutto loro, e noi da Termoli mandavamo solo via fax i pezzi. Ma il bagaglio di prove da parte nostra era altissimo, quindi la controparte ha tentato di rinviare il tutto ad oltranza. Sono riusciti a farlo per tre anni, con legali impossibilitati a presenziare a un'udienza dopo l'altra per malattia, continui rinvii... fino a che alla metà del 2006 è arrivato il dispositivo del giudice.

Con quale risultato?

Il dispositivo non è stato nemmeno appellato, perché evidentemente il bagaglio di prove era schiacciante. Il giudice mi ha riconosciuto nove anni da redattore, con differenza retributiva e previdenziale. Il giornale ha iniziato a pagare: poi, due anni dopo, ha cambiato la ragione sociale, per configurarsi come società diversa e non veder riconosciuto il ruolo di editore. E il pagamento si è interrotto.

C'è stata solidarietà da parte dei tuoi colleghi?

Durante il processo i contrattualizzati mi hanno dato contro. E la redazione di Roma mi ha dato contro. Il caporedattore della redazione di Campobasso, con cui uscivamo una sera sì e una sera no, ha detto di non avermi mai visto. Fu una scena divertente: ricordo all'interrogatorio di aver fatto presente al giudice che «il signore ha detto di non conoscermi, eppure quattro giorni fa eravamo a cena nella tal trattoria. Se vuole faccio anche il nome delle dame che erano a tavola con noi». Con un'altra collega contrattualizzata della reda-

zione di Roma, invece, mi sono proprio arrabbiato. Aveva dichiarato cose fuori dalla realtà. Allora ho chiesto un confronto a tu per tu, all'americana. *Come hai ottenuto il confronto all'americana, ovvero incidente probatorio?* Lì è stato grazie all'abilità dell'avvocato, Massimo Franceschelli di Pescara, un giuslavorista molto bravo che in qualche caso nel settore ha fatto scuola. La collega, che era vicedirettore, aveva respinto in toto tutte le motivazioni addotte, e le richieste fatte da me. Non solo aveva detto cose non vere sotto il profilo sostanziale, ma affermava operatività che si sarebbero svolte secondo lei a Roma. Ed era impossibile per motivi tecnici che si fossero svolte a Roma. Per questo ho chiesto al legale di provare a promuovere un incidente probatorio e far riconvocare la teste, cosa in effetti insolita. Asseriva di aver fatto cose che avevo fatte io, la sbugiardai ricordandoglielo, con domande del tipo «ricordi quell'articolo? E che titolo avevi messo, se l'avevi fatto tu?». Ma non è stata tanto la incapacità dialettica della persona in questione a sbugiardarla e a convincere il giudice, bensì il rossore del suo viso. (ride)

Si può trarre una morale, dalla tua esperienza?

Che è opportuno cercare di difendere il proprio operato nelle sedi opportune, ma bisogna cercare di avere sempre nella manica un asso, nella faretra una freccia giusta. Questi che ho citato sono esempi possibili. Azioni, pragmatiche ma efficaci, che possono dimostrare l'effettiva presenza del proprio diritto: perché il diritto non te lo regala nessuno. Io avevo contro tutti, nella società editrice c'erano potentati romani decisamente da non sottovalutare, come dimostra anche il numero di avvocati da loro schierati. Eppure sono riuscito a far valere il mio diritto.

